

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

78° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 1994

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	4
2 ^a - Giustizia	»	9
3 ^a - Affari esteri	»	12
4 ^a - Difesa	»	19
5 ^a - Bilancio	»	25
6 ^a - Finanze e tesoro	»	27
7 ^a - Istruzione	»	44
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	49
10 ^a - Industria	»	52
11 ^a - Lavoro	»	63
12 ^a - Igiene e sanità	»	68
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	73

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag.	3
--	------	---

Organismi bicamerali

RAI-TV	Pag.	74
--------------	------	----

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag.	79
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	82
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	»	86
7 ^a - Istruzione - Pareri	»	87

CONVOCAZIONI	Pag.	88
--------------------	------	----

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 1994

21ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 18,15.

VERIFICA DEI POTERI
(A007 00, C21, 0005°)

Il **PRESIDENTE** - avendo alcuni componenti della Giunta rappresentato l'esigenza di essere presenti alla seduta del Senato, attualmente in corso - rinvia ad altra data l'esame delle materie all'ordine del giorno della seduta odierna.

SCONVOCAZIONE DELLA GIUNTA

Infine, il **PRESIDENTE** avverte che la seduta della Giunta, già convocata per domani alle ore 18, non avrà più luogo a causa di concomitanti impegni parlamentari.

La seduta termina alle ore 18,20.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 1994

60^a Seduta*Presidenza del Presidente*
CORASANTI*La seduta inizia alle ore 15,40.***IN SEDE CONSULTIVA**

(1151) Conversione in legge del decreto-legge 16 novembre 1994, n. 630, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione

(Parere alla 6^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

La senatrice D'IPPOLITO VITALE riferisce sul contenuto del provvedimento in titolo ricordando che esso reitera il decreto-legge n. 538 del 1994 sul quale la Commissione si era pronunciata favorevolmente in ordine alla sussistenza dei presupposti di costituzionalità. Pur esprimendo talune perplessità sull'articolo 13 concernente l'anagrafe patrimoniale, propone di formulare un parere favorevole.

Il senatore Guido DE MARTINO ritiene che la disciplina prevista dall'articolo 1 determini una differenziazione tra lavoratori dipendenti e autonomi in ordine al loro rapporto con il fisco e che, in tal modo, si determini una violazione del principio di eguaglianza.

Il senatore PIERONI si associa a tale considerazione ed esprime, inoltre, forti perplessità, anche sotto il profilo di un possibile conflitto di interessi, sulle norme istitutive del Servizio ispettivo di sicurezza. Dichiarà, quindi, il proprio voto contrario.

Il senatore MARCHETTI fa presente che sul decreto-legge n. 538 la sua parte politica aveva avanzato una pregiudiziale di costituzionalità. Dichiarerà il proprio voto contrario anche sul decreto-legge in titolo.

Il senatore CASADEI MONTI è dell'avviso che l'articolo 12 presenti profili di dubbia costituzionalità relativamente alle funzioni attribuite al Servizio ispettivo di sicurezza e al ruolo che in esso ricoprirebbero anche magistrati ordinari.

Il senatore VILLONE ribadisce i rilievi concernenti la utilizzazione impropria dei regolamenti *ex* articolo 17 della legge n. 400 del 1988.

La Commissione, a maggioranza, esprime quindi parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 630.

(1159) Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1994, n. 635, recante provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali

(Parere alla 12^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: contrario)

Il senatore MENSORIO propone di confermare il parere favorevole già espresso con riferimento al decreto-legge n. 544 del 1994.

I senatori VILLONE e PIERONI dichiarano di astenersi.

Il senatore MARCHETTI preannuncia il proprio voto contrario.

Il senatore SCALONE dichiara, a titolo personale, di astenersi.

La Commissione, a maggioranza, esprime parere contrario sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 635.

IN SEDE REFERENTE

(410) BATTAGLIA - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, concernente l'istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il senatore BATTAGLIA fa presente che la Corte dei conti ha espresso parere favorevole sulle modificazioni proposte con il disegno di legge in titolo, parere che peraltro non è stato ancora trasmesso.

Il senatore CASADEI MONTI considera opportuno riflettere sulle motivazioni di tale parere per verificare la sussistenza o meno di talune perplessità relative al contenuto del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(768) DE NOTARIS ed altri - Interpretazione dell'articolo 71, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29

(Rinvio dell'esame)

Il relatore ELLERO propone di chiedere che l'esame del disegno di legge in titolo sia trasferito alla sede deliberante.

La senatrice SALVATO ritiene che sia opportuno rinviare ogni determinazione al riguardo.

L'esame del disegno di legge è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1052) SCALONE ed altri - Disciplina per il reclutamento degli uditori giudiziari e normativa della carriera di magistrato

(Parere alla 2ª Commissione: esame e rinvio, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 767 e 955)

La relatrice D'IPPOLITO VITALE riferisce sul contenuto del disegno di legge in titolo, soffermandosi sulle singole disposizioni concernenti i requisiti per l'ammissione al concorso per uditore giudiziario, le modalità dello stesso concorso, il tirocinio degli uditori giudiziari, gli esami per gli avanzamenti in carriera, l'incompatibilità all'assunzione di incarichi e i doveri di osservanza degli orari di ufficio.

Il Presidente esprime riserve sulla norma che stabilisce un limite d'età minimo per la partecipazione ai concorsi in magistratura.

Il senatore VILLONE osserva che il disegno di legge riguarda il sistema ordinario di accesso alla magistratura e che, pertanto, è opportuno riflettere in modo approfondito sulle norme proposte. Si evidenziano, comunque perplessità di ordine costituzionale su diverse disposizioni: in particolare, osserva che il comma 3 dell'articolo 1 sembra escludere la ricorribilità contro i provvedimenti del Consiglio superiore della magistratura concernenti l'ammissione al concorso; l'articolo 2 attribuisce la competenza della valutazione dei candidati al Ministero e non ad una Commissione di concorso nominata dal Consiglio superiore della magistratura; l'articolo 4, pur affrontando un problema reale, quale è quello degli incarichi extra-giudiziari, contiene una formula eccessivamente ampia e tale da escludere l'assunzione anche di incarichi che non presentano alcun profilo di inopportunità, ma anzi implicano un diritto costituzionalmente garantito, come quelli di insegnamento; l'articolo 5, comma 3, infine, reintroduce gli esami per la promozione a magistrato di appello e di cassazione senza tener conto dei principi stabiliti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale relativamente alla tutela dell'indipendenza dei magistrati. La delega legislativa su tale punto appare, poi, non rispettosa di quanto previsto dall'articolo 76 della Costituzione.

Il senatore CASADEI MONTI, nell'associarsi alle considerazioni critiche formulate dal senatore Villone, osserva che in base alla giurisprudenza costituzionale può essere ipotizzabile una distinzione e quindi particolari forme di accesso per i soli giudici di legittimità. Si sofferma quindi sul primo comma dell'articolo 6, facendo presente le difficoltà che incontrerebbero i magistrati a svolgere le loro funzioni esclusivamente nei locali della sede giudiziaria e osservando l'orario di ufficio. In effetti, occorrerebbe distinguere tra le diverse funzioni svolte e, in ogni caso, tener conto del particolare carattere dell'attività giurisdizionale. Va anche considerato che le sedi giudiziarie sono spesso del tutto inadeguate ad ospitare permanentemente i magistrati per l'intero arco del loro impegno lavorativo.

Il senatore SCALONE ritiene che le osservazioni degli intervenuti siano molto importanti e che su di esse si debba svolgere un'approfondita riflessione. Sottolinea quindi il senso complessivo del disegno di legge, che è volto a rendere più rigoroso l'accesso alla magistratura e a prevedere momenti di verifica della professionalità nel corso della carriera. È dell'avviso che sia opportuno stabilire un limite d'età minimo per la partecipazione ai concorsi anche tenendo conto del fatto che per le altre professioni legali è previsto un congruo periodo di tirocinio.

Il senatore PERLINGIERI pur apprezzando lo spirito complessivo del disegno di legge, rileva come le obiezioni di ordine costituzionale avanzate dal senatore Villone siano fondate. Non condivide, inoltre, l'inserimento della abilitazione alla professione di procuratore legale fra i requisiti per l'ammissione al concorso. Auspica quindi un'approfondimento della materia alla luce della esperienza condotta in altri paesi europei.

Il senatore BATTAGLIA precisa che talune disposizioni contenute nel disegno di legge sono finalizzate a tutelare la professione forense. Dichiarata la propria disponibilità per eventuali modificazioni.

Il senatore CASADEI MONTI non è contrario ad un accesso parallelo alla magistratura per avvocati già esperti, per i quali, però si potrebbe prevedere un inserimento ad un livello non iniziale.

La relatrice D'IPPOLITO VITALE ritiene che siano fondate le esigenze di serietà e di rigore sottese al disegno di legge, ma è dell'avviso che gli strumenti proposti per corrispondere ad esse non siano adeguati. Invita, pertanto, i presentatori a ritirare il disegno di legge stesso.

Si associa il senatore VILLONE.

Il senatore MAGLIOZZI accoglie, per quanto di sua spettanza, la richiesta della relatrice.

Il senatore SCALONE fa presente che, però, altri senatori hanno preannunciato di voler aggiungere la loro firma al disegno di legge.

Il Presidente invita i presentatori a riflettere anche sulla norma relativa all'obbligo di residenza del magistrato nello stesso comune sede dell'ufficio giudiziario, dato che essa può dar luogo a gravi inconvenienti di funzionamento specie per ciò che riguarda la Corte di Cassazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato, convenendosi che esso proseguirà congiuntamente a quello dei disegni di legge nn. 767 e 955, aventi un argomento connesso.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione è convocata, in aggiunta alle sedute già previste, anche per giovedì 24 novembre, alle ore 9 con

l'ordine del giorno in precedenza diramato, integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 1158, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

La seduta termina alle ore 17,15.

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 1994

40ª Seduta*Presidenza del Presidente*
GUARRA*La seduta inizia alle ore 16,10.***IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Schema di decreto legislativo concernente modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro**

(Parere al Ministro di Grazia e Giustizia, ai sensi della legge 6 dicembre 1993, n. 499, previe osservazioni della 11ª Commissione. Esame e rinvio)
(R139 B00, C02, 0003°)

Riferisce il senatore DIANA, riconoscendo anzitutto la tendenziale conformità dello schema di decreto in titolo nei confronti della legge-delega n. 499 del 1993, relativa alla riforma della disciplina sanzionatoria in materia di assunzione dei lavoratori, di tutela della sicurezza e dell'igiene del lavoro, di tutela del lavoro minorile, delle lavoratrici madri e dei lavoratori a domicilio, oltrechè in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali.

Lo schema di decreto legislativo realizza una incisiva decriminalizzazione degli illeciti penali e ridefinisce l'intero sistema sanzionatorio. In particolare, sono trasformate in illeciti amministrativi tutte le contravvenzioni in materia di lavoro punite con la sola pena dell'ammenda, attualmente definibili con l'oblazione a norma dell'articolo 162 del codice penale. La normativa interessata dall'opera di depenalizzazione verte, in particolare, sulla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura, sul riposo domenicale e settimanale, sulla conservazione del posto ai lavoratori per chiamata alle armi, e sulla disciplina del contratto a tempo determinato.

Per quanto riguarda, poi, la determinazione dei limiti edittali delle sanzioni amministrative, il legislatore delegato, in sede di elaborazione dell'articolato, ha correttamente considerato, di regola, tre livelli per le nuove sanzioni amministrative: la prima da lire 50.000 a lire 300.000 per gli illeciti meno gravi; la seconda da lire 200.000 a lire 1.000.000 e la terza da lire 300.000 a lire 2.000.000 per gli illeciti più gravi.

Lo schema di decreto ha individuato nell'Ispettorato del lavoro l'autorità competente a ricevere il rapporto per le violazioni amministrative e ad emettere l'ordinanza di ingiunzione. Il relatore soggiunge che non

sono state prefigurate sanzioni amministrative accessorie giacchè non si sono ravviate nella vigente normativa pene accessorie per i reati depenalizzati.

Il senatore Diana si sofferma sull'aspetto forse più innovativo della legge delega, per cui non troveranno più applicazione le tradizionali, e talora discusse, categorie della diffida e della disposizione, sostituite come sono dal nuovo istituto della prescrizione. Scopo di tale istituto è quello di eliminare la contravvenzione accertata e, pertanto, tale prescrizione si profila come un atto compiuto nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale. Preliminarmente il relatore soggiunge che, in coerenza con la configurazione della prescrizione come atto di polizia giudiziaria, tale prescrizione è stata demandata ai soli ufficiali di polizia giudiziaria e dunque, nell'ambito delle unità sanitarie locali, ai soli funzionari muniti della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. Sempre con riferimento alla prescrizione, il relatore precisa che, malgrado la prescrizione, l'organo di vigilanza è pur sempre tenuto a riferire al pubblico ministero la notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale.

Nel proporre di emettere un parere favorevole, tuttavia, il senatore Diana suggerisce di tenere conto delle legittime osservazioni formulate dalla Commissione lavoro, la quale ha rilevato che non risulta preso in considerazione l'articolo 157 (visite mediche) del testo unico sull'assicurazione sugli infortuni sul lavoro per il quale la sanzione è contenuta nell'articolo 176, non inserito nell'allegato 1 (punto 16). Non risultano altresì prese in considerazione le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216 e nel decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904. Infine, la medesima Commissione Lavoro osserva opportunamente che l'articolo 14 del decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 475 (disposizioni di protezione individuale) non risulta armonizzato con il resto della disciplina prevista, per cui occorre provvedere alla omogeneizzazione.

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore TRIPODI - attesa la delicatezza e l'importanza delle tematiche in questione - chiede di rinviare l'esame alla seduta già convocata per domani.

In senso adesivo intervengono i senatori RUSSO (che sottolinea la valenza giuridica delle scelte sottese alla schema di decreto), GARATTI e LUBRANO DI RICCO, il quale, indipendentemente dallo specifico e rilevante problema, invita la Commissione ad indagare sulle modalità effettive di riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Il senatore LAFORGIA esprime avviso contrario al rinvio. Il Presidente, tenuto conto dell'orientamento della Commissione, dispone il rinvio del seguito dell'esame.

IN SEDE REFERENTE

(1106) Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 622, recante interventi straordinari per i lavori concernenti gli uffici giudiziari della città di Palermo

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso, dopo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo, al termine della seduta del 17 novembre 1994.

Intervengono per dichiarazioni di voto contrario al disegno di legge in titolo i senatori GUALTIERI - ostile a modifiche della normativa generale e ad introdurre eccezioni alla disciplina ordinaria in materia di appalti pubblici - ROSSO e RUSSO, il quale, tuttavia, si dichiara disponibile a modificare la sua opposizione al decreto, qualora dovessero emergere in Aula indicazioni concrete e significative da parte del Ministro.

La senatrice SCOPELLITI chiede il rinvio di ogni decisione definitiva alla seduta di domani, considerati anche gli impegni di natura internazionale che evidentemente hanno impegnato fuori Roma i rappresentanti del Governo. Sulla proposta della senatrice Scopelliti intervengono in senso favorevole il senatore GUALTIERI e in senso contrario, considerata l'urgenza del decreto-legge, il senatore LISI.

Posta ai voti, la proposta di rinvio risulta respinta.

Il Presidente GUARRA, considerati però i concomitanti impegni di voto in Assemblea, dispone la chiusura dei lavori dell'odierna seduta.

La seduta termina alle ore 17.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 1994

30ª Seduta*Presidenza del Presidente*
MIGONE

Interviene il Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo, ministro plenipotenziario Francesco ALOISI.

La seduta inizia alle ore 15,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulle strutture e le funzioni del Ministero degli affari esteri: seguito dell'audizione del Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo

(Seguito dell'indagine e rinvio)
(R048 00, C03, 0002ª)

Prosegue l'audizione, sospesa nella seduta del 16 novembre.

Il senatore CIONI premette che i fondi per l'attività di cooperazione sono stati ulteriormente decurtati dalla Camera dei deputati e dovranno essere necessariamente elevati dal Senato, se non si vuole vanificare questo importante strumento di politica estera. È poi necessario riequilibrare i vari settori dell'aiuto pubblico allo sviluppo, perchè negli ultimi tempi è stato dato uno spazio eccessivo agli interventi multilaterali.

Rileva poi che manca una seria volontà di promuovere la cooperazione decentrata, cioè affidata alle Regioni e agli enti locali, che pure potrebbero avere un ruolo importante soprattutto per quel che riguarda il coordinamento delle piccole e medie imprese. A tal riguardo, pone in risalto la particolare importanza del programma PRODERE, avviato da alcuni tra i più importanti comuni italiani, che riguarda interventi in favore degli Stati dell'America centrale. Un esempio significativo delle difficoltà incontrate dalle amministrazioni locali è il progetto di sostegno all'apicoltura nell'area di Dubrovnik, che la Regione Toscana avrebbe intenzione di adottare, se la politica del Governo lo consentisse.

Ricorda poi i problemi finanziari delle Organizzazioni non governative (ONG) che rischiano addirittura di scomparire se la Direzione generale non sbloccherà in tempi brevi il pagamento delle somme dovute, almeno per le quote non contestate. Infine fa presente che se non è sem-

pre possibile effettuare le gare d'appalto, per le ragioni che il ministro Aloisi ha indicato nella scorsa seduta, la Direzione generale potrebbe utilizzare lo strumento della concessione, tutelandosi ovviamente con l'adozione di precise misure di garanzia.

Il ministro plenipotenziario ALOISI risponde anzitutto in merito alle iniziative di cooperazione multilaterale, che solo apparentemente sono state privilegiate negli ultimi anni. Infatti si deve tener conto che i contributi alle organizzazioni internazionali previsti dalla Tabella 2 (stato di previsione del Ministero del tesoro) sono obbligatori e pre-determinati; pertanto, in un periodo in cui gli stanziamenti globali per la cooperazione sono ridotti, gli interventi multilaterali hanno un incremento in termini percentuali. Viceversa le iniziative di carattere multilaterale che sono finanziate a carico dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri (tabella 6) hanno carattere facoltativo e sono ridotte in proporzione al decremento dello stanziamento complessivo.

Per quanto riguarda la cooperazione decentrata, le ridotte possibilità di finanziamento non significano che la Direzione generale non la giudichi importante, tanto più che i paesi in via di sviluppo stanno subendo un processo di trasformazione in Stati ad amministrazione decentrata ed a economia di mercato. Può essere utile il coordinamento delle iniziative promosse dagli enti locali - a tal riguardo si è svolta recentemente una riunione concernente i Territori palestinesi e tra pochi giorni ve ne sarà un'altra riguardante l'Albania - e la Direzione generale svolge altresì una funzione di collegamento tra l'Unione europea e le Regioni che intendono attingere ai fondi comunitari per la cooperazione allo sviluppo.

Per quanto riguarda la Croazia, non sono previsti attualmente interventi di cooperazione, che dovrebbero essere comunque valutati nell'ambito di una politica di aiuti che comprenda anche gli altri Stati dell'ex Jugoslavia.

Ribadito il ruolo insostituibile delle ONG nelle attività di tipo umanitario, il ministro Aloisi sottolinea lo snaturamento che tali organizzazioni hanno subito negli ultimi anni, fino a dipendere quasi esclusivamente dai finanziamenti statali: è questo il motivo per cui risentono tanto pesantemente della crisi della cooperazione e, pertanto, è opportuno che ritornino a ottenere finanziamenti anche dagli organismi comunitari e internazionali. Vi è attualmente un debito complessivo di circa 40 miliardi della Direzione generale nei confronti delle ONG, a fronte di circa 140 rendiconti che non sono stati ancora approvati perchè non in regola con le norme di contabilità; tuttavia è doveroso ammettere che la principale ragione dei ritardi è la carenza del personale contabile, cui non si è potuto ovviare assumendo personale a contratto.

Si dichiara infine d'accordo con il senatore Cioni circa l'impossibilità di gestire tutte le gare d'appalto con le risorse umane della Direzione generale e preannunzia che il disegno di legge in via di predisposizione prevederà il ricorso a consulenze esterne per la definizione dei capitolati d'appalto e per altre incombenze di tipo amministrativo-contabile.

Il senatore POZZO dà atto al ministro Aloisi dello sforzo di chiarire i numerosi problemi della cooperazione italiana, ma rileva che, per il

passato, si sono promosse troppe iniziative estranee ai fini della cooperazione, con grande sperpero di denaro pubblico. Ciò fu accertato già nell'indagine conoscitiva condotta dalla Commissione nello scorso decennio, nell'arco di ben tre legislature, nonché nei viaggi che la Commissione effettuò in Africa e in America latina. È opportuno tuttavia che l'inchiesta parlamentare decisa dal Parlamento nella scorsa legislatura, ma non ancora iniziata, esamini nella sua globalità l'attività di cooperazione per far chiarezza, in parallelo con le indagini giudiziarie in corso.

Per quanto riguarda le ONG, il Gruppo di Alleanza nazionale non ha alcun preconcetto, ma ritiene che l'accertamento debba essere spinto fino in fondo, non essendo possibile erogare ancora denaro pubblico a organizzazioni sulla cui attività non sia stata fatta piena luce.

È necessaria una svolta anche per ciò che riguarda il Corno d'Africa, regione nella quale l'Italia ha responsabilità obiettive che non riguardano solo il passato remoto: non si può dimenticare che in anni recenti, nel conflitto che ha opposto l'Eritrea all'Etiopia, l'Italia si è trovata dalla parte sbagliata. Occorre perciò impostare una politica di aiuti all'Eritrea e, contemporaneamente, venire incontro alle esigenze del nuovo Governo etiopico. Chiede infine al ministro Aloisi di esporre ciò che, nella situazione attuale, può esser fatto in favore della Somalia.

Il ministro ALOISI dichiara anzitutto che il Corno d'Africa resta una regione prioritaria per la cooperazione italiana. In particolare, l'Etiopia è al secondo posto tra i paesi destinatari di aiuti, potendo usufruire di programmi già avviati. In Eritrea è in corso un programma straordinario, cui seguirà un programma ordinario che sarà negoziato con le autorità locali nel quadro di un progetto organico che giustifichi i singoli interventi. In entrambi i paesi vi sono attualmente classi dirigenti molto affidabili, che possono costituire seri interlocutori per i paesi donatori; totalmente diversa è la situazione in Somalia, dove l'unico tipo di intervento in corso è quello effettuato dagli organismi internazionali cui l'Italia contribuisce volontariamente. L'Italia ha collaborato nello scorso anno all'elaborazione di un programma di ricostruzione, assieme agli altri paesi donatori e a organismi internazionali, ma le vicende politiche successive non ne hanno consentito l'attuazione. Infine il ministro Aloisi preannunzia che l'anno prossimo a Gibuti si terrà un seminario, promosso dall'Italia, sui problemi sanitari comuni a tutti i paesi del Corno d'Africa.

Il senatore VISENTIN, dopo aver sottolineato che la cooperazione allo sviluppo è essenziale se si vogliono limitare i flussi migratori dai paesi del Terzo mondo, sottolinea la grave crisi della cooperazione italiana e chiede quali siano state in passato le scelte di priorità.

Il ministro plenipotenziario ALOISI consegna alla Presidenza l'elenco degli uffici della cooperazione all'estero, suddivisi in 5 unità tecniche locali e in 23 gruppi di supporto operativo, cui se ne aggiungeranno altri 5. Consegna altresì una recente pubblicazione della Direzione generale in cui sono analizzati gli aspetti quantitativi dell'attività di cooperazione dal 1981 al 1993.

Sotto il profilo geografico, gli aiuti italiani erano indubbiamente dispersi in troppi paesi, ma è stata tradizionalmente riconosciuta priorità

ai paesi più poveri, in maniera più marcata rispetto a quanto hanno fatto gli altri paesi donatori. Un aspetto negativo della cooperazione italiana, in passato, era il legame troppo frequente fra gli aiuti e le forniture di beni e servizi da parte delle imprese italiane.

Rileva poi che sarebbe illusorio pretendere che l'aiuto pubblico allo sviluppo risolva alla radice il fenomeno migratorio. Per creare un numero di posti di lavoro sufficiente ad evitare l'emigrazione occorrerebbe un volume di risorse assolutamente irraggiungibile; tale obiettivo può essere più facilmente conseguito attraverso l'apertura dei mercati ai paesi in via di sviluppo. Tuttavia l'Italia tenta di conseguire almeno in parte tale risultato attraverso gli aiuti all'Albania e ad alcuni paesi dell'Africa del nord; ha inoltre sollevato tale questione anche in seno all'Unione europea, proponendo un collegamento tra la cooperazione allo sviluppo e la prevenzione dell'emigrazione.

Il presidente MIGONE osserva che l'attività di cooperazione è uno strumento di politica estera irrinunciabile e auspica che, dopo gli errori del passato, non siano commessi sbagli di segno opposto, che condurrebbero alla sua liquidazione. È perciò augurabile che le iniziative non siano ora eccessivamente concentrate in pochi paesi e che non vi sia un atteggiamento preconcepito nei confronti delle iniziative multilaterali.

Con riferimento poi all'intervento del senatore Andreotti nella scorsa seduta, riconosce che certamente la cooperazione italiana ha al suo attivo anche numerose esperienze positive, ma è innegabile che siano state commesse gravi malversazioni e che ciò, quando avviene in danno di paesi che soffrono la fame, deve essere considerato alla stregua di crimini contro l'umanità.

Il presidente Migone si dichiara poi preoccupato per il particolare rigore che, a detta del ministro Aloisi, gli organi di controllo esercitano nei confronti della Direzione generale cui è preposto: un rigore eccessivo, lungi dal porre rimedio agli errori del passato, non farebbe che raddoppiare i danni per la cooperazione italiana. Occorre invece chiedersi quali funzioni attualmente svolte dalla Direzione generale possano essere più utilmente esercitate da altri organismi.

Il ministro ALOISI osserva, in relazione al grado di concentrazione degli interventi, che la soluzione da lui auspicata è di effettuare solo gli interventi che possano essere svolti con una certa continuità, scartando le iniziative occasionali. Ciò richiederebbe peraltro uno stanziamento triennale certo, come avviene negli altri Stati donatori, se non si vuole che si ripeta l'imbarazzante situazione di un Ministero che non può onorare gli impegni politici assunti dai precedenti Governi.

Dichiara poi di concordare con il senatore Andreotti circa le iniziative multilaterali, che non vanno esaltate nè demonizzate. Si deve tener conto, comunque, che l'Italia è un paese membro del G7 e che nel prossimo biennio farà parte del Consiglio di sicurezza dell'ONU: le sarà difficile perciò sottrarsi a responsabilità che derivano dal suo ruolo internazionale. Occorre inoltre considerare che determinate iniziative non potrebbero essere sostenute dalla sola cooperazione italiana e che vi sono anche ritorni economici dei programmi multilaterali per le imprese italiane: ad esempio, i lavori affidati a ditte italiane dalla Banca mondiale superano l'entità dei contributi versati dal Governo.

Per quanto riguarda le funzioni delegabili ad altri organismi, il ministro Aloisi ritiene che numerose attività tecniche o gestionali possano essere svolte meglio all'esterno della Direzione generale; per i controlli occorre invece distinguere fra quelli che devono rimanere nell'ambito dell'Amministrazione e le verifiche *ex post*, che vanno invece affidate ad un organismo esterno, il quale le dovrebbe effettuare in contraddittorio con l'impresa o l'organizzazione che ha realizzato l'intervento.

Il senatore SERRI ribadisce la propria preoccupazione per il graduale smantellamento dell'aiuto pubblico allo sviluppo, i cui fondi sono stati ulteriormente ridotti dalla Camera dei deputati. È essenziale che il Senato corregga questo grave errore commesso nell'altro ramo del Parlamento per iniziativa del Governo.

Ritiene assurdo poi che si voglia spostare sulle Organizzazioni non governative la polemica riguardante gli scandali del passato, poichè le ONG rappresentano un patrimonio sociale che non va disperso, tanto più se la finalità è di risparmiare un centinaio di miliardi. A tal riguardo chiede al Presidente di prevedere anche un'audizione con i loro rappresentanti di tali organizzazioni, nell'ambito dell'indagine conoscitiva in corso.

Il senatore Serri chiede poi al ministro Aloisi di precisare quanti siano i residui di cui possono avvalersi le Organizzazioni non governative, ai sensi del decreto-legge n. 543 del 1993.

Il presidente MIGONE prospetta la possibilità di effettuare l'audizione proposta dal senatore Serri in una seconda fase dell'indagine conoscitiva, dopo che saranno completate le audizioni dei vertici amministrativi del Ministero.

Il senatore PORCARI dichiara di dissentire da quanti hanno prospettato un incremento dei fondi per la cooperazione al di là delle esigue risorse reperibili in un bilancio che è stato opportunamente impostato in vista di una riduzione della spesa. Anzichè tentare in maniera velleitaria di imitare i paesi economicamente più forti, l'Italia dovrebbe seguire l'esempio del Governo Thatcher, commisurando le spese alle disponibilità finanziarie. Rilevato che il numero eccessivo di uffici all'estero dimostra la dispersione degli interventi finora effettuati in un gran numero di paesi, auspica infine che la Direzione generale sappia concentrare le limitate risorse in pochi programmi prioritari.

Il ministro ALOISI sottolinea che il vero problema delle ONG non è lo stanziamento, poichè le risorse loro riservate sono sufficienti, ma è il pagamento, che subisce notevoli ritardi a causa delle difficoltà amministrative. A tale problema si porrà rimedio con la riorganizzazione che il Governo si accinge a compiere nell'esercizio della delega attribuitagli dal Parlamento. Specifica poi che, in base al decreto-legge n. 543 dello scorso anno, alle ONG è riservato il 10 per cento dei fondi per i programmi da loro promossi e il 5 per cento per i programmi affidati loro dalla Direzione generale: su circa 700 miliardi di fondi che presumibilmente saranno stanziati per il prossimo anno, le ONG potranno dunque contare su un centinaio di miliardi, che è uno stanziamento sufficiente a finanziare un numero notevole di iniziative. Si riserva infine di fornire

alla Commissione ulteriori chiarimenti per ciò che attiene al problema dei residui.

Fa poi presente al senatore Porcari che la Direzione generale ha intenzione di ridurre il numero degli uffici all'estero, nel complesso, e di costituirne uno nuovo in Bosnia, nonchè di potenziare quello già esistente in Albania.

Il presidente MIGONE ringrazia il ministro plenipotenziario Aloisi e dichiara chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1074) Ratifica ed esecuzione del secondo Protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici sull'abolizione della pena di morte, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1989, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Il presidente MIGONE avverte che si è reso necessario inserire all'ordine del giorno il disegno di legge in titolo, per dare un sostegno politico ai rappresentanti italiani all'ONU, che hanno promosso opportunamente l'iniziativa di investire la Commissione per i diritti umani della proposta riguardante l'abolizione della pena di morte.

Il relatore, senatore BENVENUTI, fa presente che il Senato ha già approvato il disegno di legge nella scorsa legislatura e ricorda che il suo *iter* si interruppe alla Camera, la quale inopportuna collegò la ratifica del Protocollo alla previa abrogazione della pena di morte dal codice penale militare di guerra. Superato quest'ultimo problema, la Camera ha approvato il disegno di legge lo scorso 26 ottobre ed è ora possibile concluderne finalmente l'*iter*, in modo da consentire una rapida ratifica da parte dell'Italia.

Ricorda poi che l'Italia ha avuto un ruolo trainante, insieme alla Germania Federale, nel promuovere l'approvazione del Protocollo da parte della Commissione dell'ONU per i diritti dell'uomo e, successivamente, dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Già allora i paesi europei dovettero scontrarsi con l'opposizione non solo dei paesi islamici, ma anche degli Stati Uniti e del Giappone. Dopo l'approvazione in Assemblea generale, i paesi che lo desideravano hanno poi sottoscritto il Protocollo, che ha carattere facoltativo, impegnandosi ad abolire la pena di morte nel proprio ordinamento. Sarebbe pertanto imbarazzante se l'Italia non avesse ratificato, dopo cinque anni, tale atto internazionale allorchè si dovrà discutere in seno all'ONU una iniziativa assai più vincolante, quale quella che il Governo ha promosso.

In conclusione, il relatore propone una rapida approvazione del disegno di legge.

Il senatore PORCARI concorda con il relatore e dichiara che il Gruppo di Alleanza nazionale è favorevole alla ratifica del Protocollo.

La Commissione, all'unanimità, dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge e di chiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

La seduta termina alle ore 16,50.

DIFESA (4ª)

MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 1994

40ª Seduta

Presidenza del Presidente
BERTONI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il generale di brigata Paolo Pasini (Presidente del COCER), il maresciallo maggiore Arturo Malagutti (Segretario del COCER), il tenente colonnello Albino Amodio, il tenente colonnello Roberto Rosso, il capitano di fregata Alessandro Picchio, il maresciallo maggiore «A» Santino Maugeri, il maresciallo di prima classe Gennaro Liguori, il capo di prima classe scelto Barbato Miele, in rappresentanza del COCER nonché il maresciallo Antonio Falcia-tori e il generale Gianfranco Tracci, il signor Sergio Boncioli e il signor Giovanni Di Bartolomeo, in rappresentanza del Comitato nazionale utenza e valorizzazione demanio militare di abitazione - CASADIRITTO.

La seduta inizia alle ore 15,20.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sui problemi del settore della difesa, con particolare riferimento alla definizione del nuovo modello di difesa: audizione di una delegazione del COCER interforze e di una delegazione del comitato nazionale utenza e valorizzazione demanio militare di abitazione - CASADIRITTO, in relazione ai problemi abitativi del personale della difesa

(Seguito dell'indagine e rinvio)
(R048 00, C04, 0001°)

Vengono introdotti i rappresentanti del COCER.

Il presidente BERTONI, rivolte parole di benvenuto agli intervenuti, illustra l'oggetto dell'odierna audizione, che fa seguito all'incontro già avuto con i rappresentanti del COCER il 5 ottobre scorso.

Dopo un breve intervento del generale PASINI, che ringrazia per la opportunità concessa al COCER di poter esprimere la propria posizione sul problema abitativo della difesa, prende la parola il tenente colonnello AMODIO, il quale porta a conoscenza della Commissione i risultati a cui il COCER è pervenuto dopo una serie di incontri con lo Stato maggiore della difesa.

La legge finanziaria 1995, che il Senato si appresta a discutere, contiene nuove norme volte a ridisciplinare la materia degli alloggi militari, prevedendo l'esclusione dal canone di concessione di quegli alloggi individuati dalla legge n. 497 del 1978 come, ad esempio, gli alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi (ASGC) e gli alloggi di servizio ad incarico (ASI) nonché l'assoggettamento all'equo canone degli alloggi di servizio temporaneo (AST).

Si tratta di norme tendenti ad ottenere maggiori entrate, prevedendone la ripartizione nella misura del 75 per cento al Tesoro e del residuo 25 per cento alla Difesa.

Nel ribadire che il problema di una diversa gestione del patrimonio abitativo della Difesa è urgente ma necessita di qualche ulteriore precisazione normativa rispetto a quanto contenuto nel disegno di legge finanziaria per il 1995, sottolinea come sarebbero necessarie alcune modifiche atte a determinare condizioni di minore disparità tra il personale, eliminando forme di assoluta esclusione dal pagamento di un canone effettivo, a venire incontro alle esigenze di ridislocazione degli enti della Difesa e a quelle derivanti dalla mobilità nell'impiego del personale, a realizzare, con l'istituzione di un «Fondo casa», un meccanismo di solidarietà interna per corrispondere alle esigenze abitative dei dipendenti e infine ad introdurre nella legislazione la prorogabilità delle concessioni nei casi in cui ciò risulti necessario.

Per poter raggiungere queste finalità è necessario riconsiderare l'esclusione degli alloggi ASI da un canone di concessione, così come previsto nel testo del disegno di legge finanziaria per il 1995.

Va infatti considerato che attualmente tutte le categorie di alloggio, ma in misura differenziata, sono assoggettate ad un canone, la cui entità in ogni caso sicuramente modesta è da un lato fonte di ingiustificate disparità di trattamento tra il personale e, dall'altro, responsabile di una scarsità di risorse.

Il canone pertanto dovrebbe essere aumentato per tutte le tipologie di alloggio, ma mentre nel determinare quello degli alloggi AST e quello delle tipologie ad essi assimilabili può essere utilmente presa a base la normativa sull'equo canone, per gli alloggi ASI, in ragione della servitù gravante sulla destinazione d'uso di questi immobili, può farsi riferimento ad un valore convenzionale. È necessaria però, per coerenza con una tale impostazione, la revisione critica degli elenchi degli incarichi che danno diritto alla concessione di alloggi ASI, riconducendone il numero allo stretto necessario.

I canoni così determinati, definiti e aggiornati con lo strumento del decreto ministeriale, consentono di reperire maggiori risorse – quantificabili in circa 5 miliardi in più rispetto a quelle previste dal Governo – e di rispondere alle molteplici e più volte disattese aspettative del personale, garantendo condizioni di maggiore legittimità e flessibilità nella conduzione del patrimonio abitativo della difesa.

Il colonnello Amodio si sofferma poi sulla questione dei cosiddetti «utenti senza titolo», cioè quegli utenti per i quali è scaduta la clausola temporale di concessione dell'alloggio AST (6 anni) o che hanno perduto l'incarico che aveva originato la concessione dell'alloggio ASI. Nei confronti di questi utenti il Parlamento è già intervenuto con la legge finanziaria del 1994, delegando al Ministro della difesa la facoltà di individuare una soglia di reddito che consentisse la continuazione nella conduzione dell'alloggio.

In occasione del parere da essa formulato, la Commissione difesa del Senato suggerì di fissare quella soglia di reddito a 60 milioni annui lordi, in analogia con quella fissata dal CIPE per la conduzione di alloggi del patrimonio pubblico assimilabili a quelli della Difesa. Il Ministro della difesa ha invece ritenuto di dover fissare un tetto di 45 milioni annui lordi.

Parte dell'utenza senza titolo è stata quindi con ciò legittimata al mantenimento della conduzione dell'alloggio, in quanto rispondente al requisito reddituale e non in possesso di altro alloggio sul territorio nazionale.

Il COCER propone l'adozione dell'equo canone per questo tipo di utenza che è in gran parte concentrata nelle città a maggiore tensione abitativa. Vi è poi una residua parte di locatori con redditi superiori a quello fissato dal Ministro della difesa, nei confronti dei quali si pone il problema del recupero degli alloggi, recupero che può essere forzoso (revoca della concessione e sfratto) o agevolato attraverso una maggiorazione del canone del 20 per cento per redditi compresi tra quello fissato dal decreto del Ministro della difesa (45 milioni nel 1994) e 60 milioni annui lordi e del 50 per cento per i redditi superiori ai 60 milioni annui lordi.

Tuttavia - prosegue il tenente colonnello Amodio - per applicare tali maggiorazioni è necessario un affievolimento delle norme che attualmente impediscono la proroga dei termini di concessione, prevedendo la facoltà per l'Amministrazione della difesa di concedere proroghe rinnovabili.

Considerando anche gli effetti derivanti dalla previsione di tale possibilità, si generano nel complesso maggiori risorse per oltre 12 miliardi annui, parte delle quali potrebbero essere finalizzate per le esigenze della difesa e in particolare potrebbero essere destinate alla costituzione di un «Fondo casa» del quale si avvarrebbe in primo luogo il sistema produttivo che opera nel settore dell'edilizia abitativa.

Il tenente colonnello Amodio conclude il proprio intervento osservando che la proposta del COCER, concordata con gli Stati maggiori della difesa, è stata portata a conoscenza del Ministro competente, significandogli la piena disponibilità della Rappresentanza a fornire ed accogliere eventuali chiarimenti e integrazioni ove necessario.

Seguono interventi e richieste di chiarimento da parte dei senatori.

Il senatore DOLAZZA ricorda che nel precedente incontro con la Rappresentanza militare egli aveva formulato alcune specifiche richieste di informazioni relative al numero degli alloggi di servizio, all'entità di quelli occupati da utenti aventi diritto e non, al numero degli immobili che sono stati alienati o destinati ad altri usi, agli acquirenti degli stessi e al prezzo di compravendita. Tali richieste, peraltro già avanzate direttamente all'amministrazione della difesa, ancora non hanno avuto una risposta esaustiva. Sarebbe poi interessante sapere se il COCER è a conoscenza di eventuali abusi o assegnazioni plurime che finiscono per dilapidare risorse finanziarie della collettività.

Il presidente BERTONI, con riferimento alle richieste avanzate dal senatore Dolazza, fa presente che fin dal momento in cui la Commis-

sione fu chiamata ad esprimere un proprio parere sullo schema di decreto riguardante il piano abitativo della difesa, egli si è premurato di rivolgere reiterate richieste all'Amministrazione della difesa al fine ottenere un elenco dettagliato degli alloggi di servizio e della loro destinazione d'uso. Sarà sua cura insistere presso i competenti uffici del Ministero della difesa per ottenere finalmente i dati richiesti, rispetto ai quali il COCER può dare indicazioni solo con riferimento al numero e alla qualifica dei soggetti che occupano gli alloggi.

Dopo che il senatore CASILLO ha chiesto chiarimenti sugli effetti del disegno di legge n. 1185, collegato alla finanziaria, con riferimento agli alloggi ASIR, prende la parola la senatrice BAIOLETTI, la quale, riservandosi di entrare nel merito del provvedimento collegato alla finanziaria in occasione del parere che la Commissione è chiamata ad esprimere su esso, manifesta fin d'ora alcune perplessità sulla possibilità di applicare indistintamente sul territorio un regime di equo canone, con evidenti penalizzazioni per coloro che prestano servizio nelle aree ad alta densità abitativa. A tale riguardo, occorrerebbe semmai fare riferimento a un canone medio nazionale.

Il senatore LORETO, dopo aver ringraziato i rappresentanti del COCER sia per il contributo di conoscenza fornito alla Commissione, sia per la loro meritoria iniziativa che, suggerendo modifiche alle nuove norme sugli alloggi demaniali della Difesa, produrrebbe un discreto aumento delle entrate erariali dello Stato, sottolinea come rispetto all'articolo 9 della legge n. 537 del 1993 – sul quale si svolse un ampio e approfondito dibattito parlamentare, ma che poi è rimasto sostanzialmente inapplicato – risulti del tutto incongrua la norma, contenuta nel provvedimento collegato alla finanziaria per il 1995, che assoggetta ad equo canone solo gli alloggi di servizio temporanei.

Replica ai senatori intervenuti il tenente colonnello AMODIO il quale fornisce alcuni dati sul patrimonio abitativo della difesa ed illustra poi gli effetti derivanti dall'applicazione dell'equo canone agli alloggi ASI ovunque ubicati. Dopo aver affermato che la mancata applicazione della legge n. 537 del 1993 è da ricondurre alle difficoltà intervenute in sede di concertazione interministeriale dei decreti di attuazione, fa presente che gli alloggi di servizio occupati da soggetti non aventi titolo sarebbero circa 6.000, dei quali 4.000 relativi a utenti che, avendo un reddito inferiore a 45 milioni annui lordi, possono proseguirne la conduzione in virtù del recente decreto del Ministro della difesa.

Il senatore DOLAZZA insiste nella sua richiesta di acquisire dati esaurienti circa il numero degli alloggi che, pur risultando formalmente assegnati, restano di fatto inutilizzati o impropriamente impiegati.

Il senatore PETRICCA ritiene che il problema della gestione degli alloggi di servizio debba essere esaminato anche alla luce delle indennità previste dalla legge 100 del 1987, la quale, in un nuovo regime abitativo, potrebbe prestarsi ad abusi o discriminazioni. Infine occorre valutare quanto sia conciliabile l'obbligo di risiedere nell'alloggio di servizio assegnato – obbligo attualmente previsto per i soli

militari dell'Arma dei carabinieri - con la futura applicazione dell'equo canone.

Il tenente colonnello ROSSO, dopo aver affermato che il COCER non ha elementi per poter rispondere al quesito circa il numero degli alloggi assegnati e non occupati, giudica indispensabile mantenere le disposizioni dettate dalla citata legge n. 100 senza assoggettare le relative indennità ad una tassazione ordinaria che discriminerebbe i titolari di redditi più elevati.

Il tenente colonnello AMODIO ricorda che per il personale militare è prevista solo la facoltà di risiedere nell'alloggio di servizio assegnato, mentre l'obbligo vi è solo per quello dell'Arma dei carabinieri in ragione della peculiarità del loro *status*.

Dopo un ulteriore intervento del senatore CASILLO che si sofferma sul rapporto tra indennità previste dalla legge n. 100 e conduzione degli alloggi destinati ad incarichi di comando, prende la parola il presidente BERTONI, il quale, nel congedare i rappresentanti del COCER intervenuti, li ringrazia e ribadisce che si farà di nuovo carico di chiedere al Ministro della difesa i dati informativi sul patrimonio abitativo del dicastero.

(La seduta sospesa alle ore 16,30, riprende alle ore 16,40).

Vengono quindi introdotti i rappresentanti del Comitato nazionale utenza e valorizzazione demanio militare di abitazione-CASADIRITTO.

Prende la parola il coordinatore del Comitato maresciallo FALCIATORI il quale sottolinea che l'associazione, partendo dalle contraddizioni della legge n. 497 del 1978, rivelatasi inapplicabile, ha cercato di indicare una soluzione al problema casa tenendo altresì presenti le esigenze stesse dell'Amministrazione della difesa. L'obiettivo perseguito è infatti quello di pagare un fitto equo anziché una concessione, come avviene attualmente, per acquisire risorse economiche tali da fugare i timori di sfratti da un lato e di fornire un adeguato gettito finanziario dall'altro, al fine di agevolare la costruzione di nuovi alloggi, anche alla luce delle diverse allocazioni dei siti militari in applicazione del nuovo modello di difesa che si va delineando.

Purtroppo, prosegue il maresciallo Falciatori, si deve lamentare la mancata applicazione dell'articolo 9 della legge n. 537 del 1993 che si muoveva proprio su questa linea e che avrebbe portato nelle casse dell'erario alcune decine di miliardi; ora poi il Governo, con l'articolo 32 del disegno di legge collegato alla finanziaria, sembra addirittura voler invertire rotta rispetto alla legge n. 537, addossando tutti gli oneri a carico dei conduttori degli alloggi di servizio temporaneo. A questo riguardo il comitato CASADIRITTO, attraverso una sua proposta emendativa, esprime l'esigenza di modificare incisivamente il richiamato articolo del disegno di legge collegato: si vorrebbe infatti rimodulare sull'intera platea degli alloggi di servizio, sia ASI che AST, l'aumento dei canoni, con opportune graduazioni che possano consentire anche alle famiglie con redditi più bassi di affrontare un canone equo ma non insostenibile. Specifica modifica dovrebbe riguardare anche il tetto del red-

dito lordo previsto dal recente decreto ministeriale per la conduzione degli alloggi, recependo del resto le indicazioni e le considerazioni che a tale riguardo aveva già avuto modo di esprimere la Commissione difesa del Senato in sede di emanazione del previsto parere su quel decreto.

A conclusione dell'audizione del comitato CASADIRITTO, prende poi la parola il signor BONCIOLI, il quale svolge alcune considerazioni sulla legge 497.

Il presidente BERTONI congeda quindi, ringraziandoli, i rappresentanti del comitato CASADIRITTO.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è infine rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente BERTONI comunica che la Commissione tornerà a riunirsi giovedì prossimo 24 novembre, alle ore 16,30, per esaminare il disegno di legge collegato alla finanziaria (A.S. n. 1158) e venerdì alle ore 9 per proseguire l'esame di tale provvedimento ed iniziare eventualmente quello dei disegni di legge finanziaria e di bilancio per le parti di competenza. Avverte altresì che la Commissione continuerà l'esame dei predetti provvedimenti la prossima settimana, secondo il calendario che sarà successivamente diramato.

La seduta termina alle ore 17.

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 1994

31ª Seduta

Presidenza del Presidente
BOROLI

Interviene il sottosegretario di Stato al bilancio e programmazione economica, Floresta.

La seduta inizia alle ore 16,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 00, C05, 0013°)

Il presidente BOROLI propone di posticipare lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno, in attesa degli interroganti.

Concorda la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Richiesta di referto alla Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 133 del Regolamento, in tema di struttura e riclassificazione del bilancio di previsione e del rendiconto sulla base del bilancio sperimentale predisposto dal Ministero del tesoro

(A008 000, C05°, 0003°)

Il presidente BOROLI propone di richiedere al Presidente del Senato di invitare la Corte dei conti a trasmettere un referto in tema di struttura e riclassificazione del bilancio di previsione e del rendiconto sulla base del bilancio sperimentale predisposto dal Ministero del tesoro, in base all'accordo già intervenuto in occasione della recente audizione dei rappresentanti della Corte sulla medesima materia.

Concorda la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1151) Conversione in legge del decreto-legge 16 novembre 1994, n. 630, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione

(Parere alla 6ª Commissione: favorevole)

Riferisce, in sostituzione del senatore Zaccagna, il senatore PODESTÀ, che osserva trattarsi della reiterazione del decreto-legge relativo al patteggiamento, sul quale la Commissione ha già espresso, a maggioranza, un parere di nulla osta, ad eccezione di due norme, una delle quali non è stata riproposta in questa sede (quella relativa all'ex articolo 3-bis, in materia di chiusura delle liti fiscali pendenti) mentre l'altra risulta formulata accogliendo le condizioni espresse. Sulla base quindi della precedente pronunzia non dovrebbero esservi problemi sul testo. Tra l'altro, il decreto recepisce una serie di emendamenti presentati alla precedente versione sui quali ugualmente era già stato espresso un parere di nulla osta.

La Commissione concorda quindi di trasmettere un parere favorevole.

La seduta, sospesa alle ore 16,20, riprende alle ore 16,35.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Svolgimento di interrogazione**

Il presidente BOROLI fa presente che, non essendo presenti i presentatori dell'interrogazione n. 3-00326, si intende che vi abbiano rinunciato.

SULLA COSTITUZIONE DEL COMITATO TECNICO INTERMINISTERIALE PER LA MONTAGNA

(A007 00, C05, 0014°)

Il sottosegretario FLORESTA comunica, in relazione all'interrogazione all'ordine del giorno, che non è stato possibile svolgere, che il Comitato tecnico interministeriale per la montagna, previsto dalla legge n. 97 del 1994, è stato istituito con decreto del Ministro del bilancio il 13 aprile 1994 ed è stato costituito in data 25 ottobre 1994. Esso risulta composto dal Presidente e da trentasei membri, di cui ventuno effettivi e quindici supplenti, designati dalle diverse Amministrazioni pubbliche e dagli enti ed istituti che devono, a vario titolo, concorrere a realizzare le misure di sostegno e di incentivazione previste a favore delle zone montane. I lunghi tempi di costituzione sono derivati dalla necessità di raccogliere le designazioni delle sedici amministrazioni che compongono il Comitato medesimo, l'ultima delle quali è pervenuta solo il 24 ottobre scorso. La prima riunione del Comitato è stata fissata per il prossimo 12 dicembre.

La seduta termina alle ore 16,40.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 1994

40^a Seduta*Presidenza del Presidente*

FAVILLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Asquini.**La seduta inizia alle ore 15,45.***IN SEDE REFERENTE**

(1076) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, recante disposizioni urgenti in materia fiscale, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 15 novembre scorso.

Il presidente FAVILLA, dopo aver rilevato che si può passare all'esame degli emendamenti presentati dai commissari al decreto-legge in esame, avverte che il Governo ha presentato ulteriori emendamenti i quali introducono, come articoli aggiuntivi, alcuni articoli del capo I del decreto-legge n. 630 del 1994 che costituisce la reiterazione del decreto-legge n. 538 dello stesso anno, già approvato pochi giorni fa dal Senato, in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione. Egli specifica, in particolare, che si tratta di inserire nel decreto-legge n. 564 soprattutto le norme che riguardano l'accertamento con adesione del contribuente, la chiusura delle liti fiscali pendenti e la conciliazione giudiziale, tutte norme che, oltre a comportare un maggior gettito e a far parte della manovra finanziaria per gli anni 1995 e seguenti, sono sostanzialmente connesse con le altre disposizioni del decreto-legge n. 564 in esame.

Il senatore ROSSI si dice contrario a tale procedura, in quanto avendo il Governo presentato come emendamento al disegno di legge n. 1076 alcuni articoli contenuti nel decreto-legge n. 630, che la 1^a Commissione sta esaminando ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, è a suo avviso opportuno attendere l'esito di tale esame; in tal senso dichiara di porre una questione sospensiva, ai sensi dell'articolo 43,

comma 3 del Regolamento. Sottolinea poi l'incoerenza e la superficialità con cui il Governo sta operando nel ricorso alla decretazione d'urgenza, confermando di fatto l'avviso già espresso dalle opposizioni sull'opportunità di presentare un disegno di legge, almeno per la parte concernente l'istituzione del SIS, il SECIT ed in generale l'organizzazione del Ministero delle finanze, anzichè emanare una serie di decreti-legge che da una parte vengono reiterati, dall'altra parzialmente unificati dando luogo nel complesso ad una situazione di grande confusione.

Il presidente FAVILLA, dopo aver rilevato che sul piano procedurale è ammissibile la presentazione di emendamenti il cui contenuto coincida con norme contenute in altro provvedimento, ricorda che ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del Regolamento, le questioni pregiudiziali e sospensive non possono essere decise in Commissione. Ritiene comunque opportuno sottolineare che, poichè le parti del decreto-legge n. 538 (poi reiterato con il decreto-legge n. 630) che avevano dato luogo a maggiori contrasti in Commissione non concernevano il capo I (che è quello sostanzialmente trasfuso nel provvedimento in esame) l'intento del Governo appare pienamente condivisibile in quanto le disposizioni del capo I del decreto-legge n. 630 sono strettamente connesse con quelle del decreto-legge n. 564 ed anzi è segno di un'ampia disponibilità nei confronti della Commissione, che avrà così molto più tempo a disposizione per discutere il capo II, concernente, tra l'altro, il personale dell'Amministrazione finanziaria.

Il senatore GUGLIERI, nel rilevare l'esigenza di apportare miglioramenti e correzioni ad alcune disposizioni del decreto-legge n. 630, ora trasferite con appositi emendamenti nel decreto-legge in conversione, si riserva la presentazione di eventuali subemendamenti in Assemblea.

Il senatore VIGEVANI dichiara di non avere obiezioni sostanziali al trasferimento di alcune disposizioni del decreto-legge n. 630 nell'ambito del decreto-legge in esame.

Il sottosegretario ASQUINI, nel far presente che l'intento del Governo è semplicemente quello di giungere nel più breve tempo possibile all'approvazione del decreto-legge n. 564 con gli emendamenti aggiuntivi che ripropongono alcuni articoli del Capo I del decreto-legge n. 630, in quanto solo la definitiva conversione del provvedimento potrà rendere realmente efficaci le norme sul concordato, prospetta la possibilità di presentare eventuali emendamenti al disegno di legge n. 1151, di conversione del decreto-legge n. 630, anche per correggere norme approvate nell'ambito del decreto-legge in esame.

Il senatore LONDEI dichiara che la sua parte politica non è comunque disponibile ad accettare un'azione di forza da parte del Governo in relazione all'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 630.

Il senatore PAINI sollecita l'esame degli emendamenti, ritenendo inopportuno dilungarsi su una materia che potrà essere discussa nel corso dell'esame del disegno di legge n. 1151.

Il senatore ROSSI ribadisce la legittimità della questione sospensiva da lui posta, avendo il Governo introdotto nel disegno di legge in esame una materia contenuta in un nuovo decreto-legge per il quale non sono ancora stati riconosciuti i presupposti costituzionali di necessità e d'urgenza.

Il presidente FAVILLA ribadisce a sua volta l'interesse della Commissione a concludere nel più breve tempo possibile l'esame del disegno di legge n. 1076, per passare poi a discutere con calma e con l'approfondimento necessario le questioni più controverse contenute nell'ambito del decreto-legge n. 630. In risposta poi ad un quesito del senatore CADDEO, propone di presentare gli eventuali subemendamenti agli emendamenti del Governo direttamente in Assemblea.

Il senatore VENTUCCI dichiara di non avere obiezioni all'inserimento, come emendamenti al decreto-legge in esame, di alcuni articoli del decreto-legge n. 630 del 1994, in quanto ciò permetterà un esame più approfondito della restante parte di tale ultimo decreto-legge.

Il senatore BONAVIDA sottolinea la necessità di capire meglio quale reale disponibilità esista da parte del Governo nell'esaminare la restante parte del decreto-legge n. 630, non trasfuso con emendamenti nel provvedimento in esame; solo dopo una favorevole verifica di tale disponibilità si potrà accettare la procedura indicata dal Governo.

Il senatore ROSSI propone che il decreto-legge n. 564 del 1994 venga modificato solo per le parti che fanno espresso riferimento al decreto-legge n. 538 del 1994, ormai decaduto.

Il senatore PEDRIZZI, dopo aver positivamente preso atto della disponibilità del Governo ad un esame approfondito del capo II del decreto-legge n. 630, propone che si passi alla votazione della questione sospensiva proposta dal senatore Rossi, ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del Regolamento.

Il presidente FAVILLA fa presente che la motivazione alla base della richiesta del senatore Rossi non è condivisibile, in quanto, allo stato attuale, la 1^a Commissione deve semplicemente esprimersi sui presupposti di costituzionalità, con il solo riferimento all'articolo 77 della Costituzione, del decreto-legge n. 630 del 1994, ovviamente comprensivo degli articoli di quest'ultimo che si vogliono inserire, come emendamenti, nel decreto-legge in esame. Fa comunque presente che ove la Commissione insista, egli è disponibile a mettere in votazione la richiesta di sospensione avanzata dal senatore Rossi.

Tale richiesta, posta ai voti, è poi respinta.

Il presidente FAVILLA dichiara che si può passare quindi alla illustrazione e alla votazione degli emendamenti. Ricorda comunque che, essendo il decreto-legge n. 564 del 1994 un provvedimento collegato al disegno di legge finanziaria per il 1995, gli emendamenti su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario per mancanza di copertura

finanziaria dovranno essere dichiarati inammissibili. Egli dichiara pertanto inammissibili gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.12, 2.13, 2.14, 2.16, 2.18, 3.1, 3.2, 5.1 e 5.2.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 1 si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 2.

Dopo che il senatore VIGEVANI ha illustrato l'emendamento 2.5 e che il relatore e il rappresentante del Governo hanno dichiarato di essere contrari a tale emendamento, questo messo ai voti è respinto.

Il senatore COSTA e la senatrice SARTORI illustrano, rispettivamente, i propri emendamenti 2.10 e 2.11, di identico contenuto.

In particolare, la senatrice SARTORI, intervenendo a sostegno del proprio emendamento sottolinea la necessità di specificarne il contenuto al fine di evitare possibili confusioni ed incertezze in sede di interpretazione.

Il senatore BONAVIDA fa presente che si tratta di evitare un «effetto a cascata» col possibile pagamento di una doppia imposta.

Il relatore GUGLIERI sottolinea come gli emendamenti siano sostanzialmente superflui poichè il relativo contenuto è già implicito nella normativa vigente.

Il sottosegretario ASQUINI dichiara di rimettersi alla Commissione.

I senatori SARTORI, VIGEVANI, CADDEO, BONAVIDA e LONDEI dichiarano di ritirare il proprio emendamento 2.11 e di sottoscrivere l'emendamento 2.10 del senatore Costa in quanto meglio formulato.

L'emendamento 2.10, posto ai voti, è poi accolto.

Il presidente FAVILLA dichiara decaduti per assenza dei rispettivi proponenti gli emendamenti 2.15 e 2.17.

Si passa all'esame dell'emendamento 2.0.1 del Governo, volto ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2. Posto in votazione, l'emendamento è approvato.

In sede di esame degli emendamenti all'articolo 3, posti separatamente in votazione sono approvati gli emendamenti 3.4 e 3.5 del Governo, mentre viene dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 3.3.

In sede di esame dell'articolo 4 è poi approvato l'emendamento 4.1 del Governo.

A maggioranza, si dà infine mandato al relatore D'Alì di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 1076 di conversione del decreto-legge n. 564 del 1994, con le modifiche approvate dalla Commissione, autorizzandolo nel contempo a chiedere lo svolgimento della relazione orale.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente FAVILLA avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani mercoledì 23 novembre, alle ore 9, non avrà più luogo.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C06, 0008°)

Il presidente FAVILLA avverte che l'ordine del giorno della seduta già convocata per domani, mercoledì 23 novembre alle ore 15,30, è integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1158, concernente «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», collegato al disegno di legge finanziaria per il 1995, per il parere da rendere alla 5ª Commissione.

La seduta termina alle ore 17.

EMENDAMENTI

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, recante disposizioni urgenti in materia fiscale (1076)

Art. 2.

Sopprimere il comma 1.

2.1

FALQUI, PIERONI, MANCUSO, CARELLA

Sopprimere il comma 2.

2.2

FALQUI, PIERONI, MANCUSO, CARELLA

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazioni in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali od esteri, di obbligazioni convertibili, di diritti d'opzione e ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorchè derivante da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine. Si considerano cedute per prime le partecipazioni ed i diritti acquisiti in data più recente”;

b) la lettera c-bis) è abrogata.

2. Al decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 3, dopo le parole: “nella misura del 25 per cento” sono aggiunte le parole: “se il periodo di tempo intercorso fra

la data dell'acquisto o della sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtù del diritto di opzione e la data della cessione è inferiore a 5 anni, nella misura del 15 per cento in tutti gli altri casi”;

b) l'articolo 3 è abrogato.

3. All'articolo 20, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono abrogate le parole: “a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice”.

4. Sono abrogate le altre disposizioni incompatibili con le norme dettate dal presente articolo».

2.3

VIGEVANI, SARTORI, BONAVITA, CADDEO
LONDEI, SCIVOLETTO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Dalla base imponibile, come sopra determinata, si detraggono il valore delle partecipazioni calcolato secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito in legge 26 novembre 1992 n. 461, e le perdite iscritte nei relativi bilanci, limitatamente agli importi non scomputati nella liquidazione dell'imposta sul patrimonio netto di cui alla richiamata legge 26 novembre 1992 n. 461».

2.4

VIGEVANI, SARTORI, CADDEO, BONAVITA,
LONDEI, SCIVOLETTO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«L'imposta non è dovuta se il relativo ammontare non supera l'importo di lire 100.000 o se il soggetto è sottoposto a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa».

Conseguentemente, dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazioni in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali od esteri, di obbligazioni convertibili, di diritti d'opzione e ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorchè derivante da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine. Si considerano cedute per prime le partecipazioni ed i diritti acquisiti in data più recente”;

b) la lettera c-bis) è abrogata.

2. Al decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 3, dopo le parole: "nella misura del 25 per cento" sono aggiunte le altre: "se il periodo di tempo intercorso fra la data dell'acquisto o della sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtù del diritto di opzione e la data della cessione è inferiore a 5 anni, nella misura del 15 per cento in tutti gli altri casi";

b) l'articolo 3 è abrogato.

3. All'articolo 20, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono abrogate le parole: "a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice".

4. Sono abrogate le altre disposizioni incompatibili con le norme dettate dal presente articolo».

2.5

VIGEVANI, SARTORI, BONAVITA, CADDEO,
LONDEI, SCIVOLETTO

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Le società cooperative agricole, di piccola pesca, di garanzia mutualistica e sociale di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi, sono escluse dalla proroga di cui all'articolo 1 e dall'imposta straordinaria di cui al comma 2. Sono parimenti esclusi dalla proroga di cui all'articolo 1 e dall'imposta straordinaria di cui al comma 2 i consorzi e le società consortili, con statuto cooperativo che prevede l'impossibilità di distribuire utili sotto qualsiasi forma, costituiti tra imprese artigiane o tra imprese artigiane e piccole imprese industriali aventi lo scopo di promuovere lo sviluppo anche tecnologico, la razionalizzazione della produzione, la commercializzazione dei prodotti e la gestione delle imprese associate».

Conseguentemente:

All'articolo 2, comma 2, le parole: «1,15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «1,16 per cento».

2.6

COSTA

Al comma 3, dopo le parole: «Le società cooperative agricole», aggiungere le seguenti: «di produzione e lavoro, di consumo, ».

2.7

FALQUI, PIERONI, MANCUSO, CARELLA

Al comma 3, dopo le parole: «legge 8 novembre 1991 n. 381» aggiungere le altre: «le cooperative di garanzia fidi come definite dall'articolo 29 della legge n. 317 del 5 ottobre 1991».

2.8

PALOMBI

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: «Sono altresì escluse dalla proroga e dalle imposte suddette le cooperative di credito, quali le casse rurali artigiane e simili, nonché le piccole cooperative».

2.9

PERLINGIERI, COSTA, CUSUMANO

Al comma 4, aggiungere, in fine le seguenti parole: «; nel patrimonio netto, cui sono imputabili sia l'imposta patrimoniale ordinaria sia l'imposta patrimoniale straordinaria, si intendono a tal fine ricomprese le riserve indivisibili».

2.10

COSTA, VIGEVANI, SARTORI, CADDEO, BONAVITA, LONDEI

Al comma 4, aggiungere, in fine il seguente periodo: «A tal fine nel patrimonio netto, sia per l'imposta patrimoniale ordinaria sia per l'imposta patrimoniale straordinaria, si intendono ricomprese le riserve indivisibili».

2.11

VIGEVANI, SARTORI, CADDEO, BONAVITA, LONDEI, SCIVOLETTO

Sopprimere il comma 7.

2.12

FALQUI, PIERONI, MANCUSO, CARELLA

Sopprimere il comma 8.

2.13

VIGEVANI, SARTORI, CADDEO, BONAVITA, LONDEI

Sopprimere il comma 8.

2.14

FALQUI, PIERONI, MANCUSO, CARELLA

Sopprimere il comma 9.

2.15

FALQUI, PIERONI, MANCUSO, CARELLA

Sopprimere il comma 8;

al comma 9:

- 1) *dopo le parole: «educative», inserire: «comprese quelle»;*
- 2) *dopo le parole: «in comunità e simili», inserire: «o ovunque
rese»;*
- 3) *sopprimere le parole: «da organismi di diritto pubblico, da isti-
tuzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica prevista
dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi fi-
nalità di assistenza sociale, nonchè».*

*Sostituire il comma 11 con il seguente: «Al punto 27-ter dell'articolo
10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre
1972 sopprimere le parole: "nonchè da cooperative e loro consorzi"».*

2.16

COSTA

Sopprimere il comma 10.

2.17

FALQUI, PIERONI, MANCUSO, CARELLA

*Al comma 10, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 1994» con le
altre: «entro il 31 dicembre 1995».*

2.18

VIGEVANI, SARTORI, BONAVIDA, CADDEO,
LONDEI, SCIVOLETTO

Dopo l'articolo 2, inserire i seguenti:

«Art. 2-bis.

*(Accertamento con adesione del contribuente
ai fini delle imposte sul reddito e dell'IVA)*

1. Ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, la rettifica delle dichiarazioni può essere definita, con unico atto, in contraddittorio e con adesione del contribuente, a norma delle disposizioni seguenti.

2. La definizione non è ammessa quando sulla base degli elementi, dati e notizie a conoscenza dell'ufficio è configurabile l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria per i reati di cui agli articoli da 1 a 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni. Tale disposizione si applica anche quando per i medesimi reati risulta essere stato presentato rapporto dalla Guardia di finanza o risulta essere stata avviata l'azione penale.

3. La definizione ha per oggetto l'esistenza, la stima, l'inerenza e l'imputazione a periodo dei componenti positivi e negativi del reddito di impresa o di lavoro autonomo ed ha effetto anche per l'imposta sul va-

lore aggiunto. Qualora sia stato notificato avviso di rettifica, ai fini di tale ultima imposta il contribuente può richiedere la definizione, anche parziale nel caso in cui ricorrano le fattispecie previste dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, e successive modificazioni, e dal relativo decreto ministeriale di attuazione del 1° settembre 1931, la quale ha effetto, con unico atto ai sensi del comma 1 e del presente comma, anche ai fini delle imposte sul reddito. L'imposta sul valore aggiunto viene liquidata sui maggiori imponibili con l'aliquota media del contribuente, a meno che questi effettui esclusivamente operazioni esenti.

4. Per la definizione il contribuente si può fare rappresentare con procura speciale non autenticata. La definizione si perfeziona con il pagamento delle maggiori somme dovute per effetto dell'adesione, che sono versate in base alle norme sull'autoliquidazione.

5. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio e non rileva ai fini penali ed extratributari, compreso il contributo per il Servizio sanitario nazionale. A seguito di definizione mediante adesione del contribuente, le sanzioni per infedele dichiarazione, le sanzioni inerenti ad adempimenti relativi al periodo di imposta a cui si riferiscono le dichiarazioni definite e ogni altra sanzione connessa con irregolarità o omissioni rilevabili dalle dichiarazioni stesse sono applicabili nella misura di un quarto del minimo.

6. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni necessarie:

a) per l'individuazione degli uffici competenti, in attesa della istituzione degli uffici delle entrate, e per la loro organizzazione, secondo criteri di efficienza e di trasparenza;

b) per la determinazione delle modalità di accertamento con adesione basate su parametri oggettivi, coefficienti presuntivi e studi di settore nonché delle modalità e dei termini per il pagamento delle somme dovute per effetto dell'adesione.

7. Cessano di avere efficacia le norme in materia di determinazione delle quote di capacità operativa degli uffici delle entrate e della Guardia di finanza, da destinare ai controlli dei contribuenti che abbiano dichiarato un reddito di ammontare inferiore al contributo diretto lavorativo, di cui al comma 1 dell'articolo 62-*sexies* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

8. I contribuenti che aderiscono all'accertamento di cui al presente articolo non sono tenuti ai fini fiscali alla conservazione delle scritture e dei documenti contabili relativi all'esercizio oggetto dell'accertamento, con la sola esclusione dei registri IVA.

9. Per l'anno 1994, il termine per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, con i quali sono determinati i coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi, è fissato al 15 dicembre 1994.

Art. 2-ter.

(Accertamento con adesione ai fini di altre imposte indirette)

1. La definizione in contraddittorio, con adesione del contribuente, è applicabile, alle medesime condizioni di cui all'articolo 2-bis, nei confronti dei contribuenti, con riferimento alle imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili, ed ha per oggetto il maggior valore o il valore stabilito dall'ufficio dei beni e diritti suscettibili di valutazione secondo le singole leggi d'imposta, separatamente per ciascun atto d'imposizione. La liquidazione e la riscossione delle somme dovute per effetto dell'adesione di cui all'articolo 2-bis, sono effettuate direttamente dall'ufficio accertatore. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di esclusione della rettifica previsti dalle leggi vigenti per talune categorie di beni e diritti nell'ipotesi di determinazione del valore su base catastale.

2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni necessarie per la determinazione delle modalità dell'accertamento con adesione basate su parametri oggettivi, ovvero, in mancanza di questi, su indagini sui valori medi di mercato nelle varie aree geografiche, con specifiche distinzioni per zone aventi caratteristiche simili, nonché su studi idonei a realizzare la massima trasparenza e aderenza alla realtà economica dei valori oggetto della rettifica.

Art. 2-quater.

(Autotutela)

1. Con decreti del Ministro delle finanze sono indicati gli organi dell'Amministrazione finanziaria competenti per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio o di revoca, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, degli atti illegittimi o infondati. Con gli stessi decreti sono definiti i criteri di economicità sulla base dei quali si inizia o si abbandona l'attività dell'amministrazione.

Art. 2-quinquies.

(Chiusura delle liti fiscali pendenti)

1. Le liti fiscali, pendenti alla data del 17 novembre 1994 dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado del giudizio e quelle che possono insorgere per atti notificati entro la medesima data, ivi compresi i processi verbali di constatazione per i quali non sia stato ancora notificato atto di imposizione, possono essere definite, a domanda del ricorrente:

a) con il pagamento della somma di lire 150 mila, se la lite è di importo fino a lire 2 milioni;

b) con il pagamento di una somma pari al dieci per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a lire 2 milioni e fino a lire 20 milioni.

2. Qualora, per le liti in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili, il contribuente non sia in possesso degli elementi per determinare l'imposta relativa al maggiore imponibile accertato, di cui al comma 4, lettera b), lo stesso può effettuare il pagamento delle somme indicate al comma 1 in via provvisoria, salvo congruaggio sulla base della liquidazione effettuata da parte dell'ufficio competente entro il 31 dicembre 1995.

3. I pagamenti previsti nel comma 1 sono effettuati mediante versamento in conto corrente postale per le somme di cui alla lettera a) del comma 1 e con l'osservanza delle norme sull'autoliquidazione per le somme di cui alla lettera b) del medesimo comma 1. I versamenti affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

4. Ai fini del presente articolo:

a) per lite fiscale si intende la contestazione relativa a ciascun atto di imposizione o di irrogazione di sanzioni impugnato considerando, comunque, lite fiscale autonoma quella relativa all'imposta sull'incremento del valore degli immobili;

b) per valore della lite si intende l'importo dell'imposta accertata al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con lo stesso atto impugnato; in caso di liti relative esclusivamente alla irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste; il valore delle liti in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili è costituito dalla imposta relativa al maggiore imponibile accertato. Se il giudizio è pendente, dopo che è intervenuta decisione di commissione tributaria in qualsiasi grado di giudizio, l'importo da assumere a base del calcolo per la definizione ai sensi del presente articolo è comunque il valore accertato;

c) Il reddito definito ai sensi dei commi precedenti non rileva ai fini del contributo per il Servizio sanitario nazionale.

5. I giudizi di cui al comma 1 sono sospesi fino al 15 dicembre 1994; tuttavia, qualora sia stata già fissata udienza di discussione nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi all'udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiara di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 estingue il giudizio.

6. Restano comunque dovute le somme il cui pagamento è previsto dalle vigenti disposizioni di legge in ipotesi di pendenza di giudizio, anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate; dette somme, a seguito delle definizioni, sono rimosse a titolo definitivo. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente già versate dal ricorrente.

7. Le liti di cui al presente articolo non possono essere oggetto della conciliazione prevista nell'articolo 2-sexies.

8. Il pagamento del dieci per cento del valore della lite, come stabilito al comma 4 del presente articolo, restando fermo il limite di lire 20 milioni estingue le controversie per l'imposta di cui all'articolo 7,

comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

9. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità per la presentazione delle domande di cui al comma 1, le procedure per controllo delle stesse e le modalità per l'estinzione dei giudizi, e le altre norme occorrenti per l'applicazione del presente articolo, fermo restando che i pagamenti non possono essere effettuati dopo il 15 dicembre 1994. Limitatamente alle liti fiscali che possono insorgere a seguito di processi verbali di constatazione di cui al comma 1, il pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento. Nell'ipotesi di pagamento in misura inferiore a quella dovuta qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo non sono applicabili nei confronti dei contribuenti che hanno chiesto la definizione della lite ai sensi dell'articolo 53 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e in ogni caso non danno diritto a rimborsi per le somme già versate.

Art. 2-sexies.

(Conciliazione giudiziale)

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, dopo l'articolo 20, è inserito il seguente articolo:

"Art. 20-bis. - *(Conciliazione)*. - 1. Se la controversia involge questioni non risolubili in base a prove certe, ciascuna delle parti può proporre in udienza all'altra parte la conciliazione totale o parziale su tali questioni. Il tentativo di conciliazione può essere esperito anche dal collegio. La conciliazione, comunque, non dà luogo alla restituzione delle somme già versate all'ente impositore.

2. Ciascuna delle parti può proporre la conciliazione anche prima dell'udienza con atto scritto che deve essere comunicato all'altra parte e depositato in segreteria.

3. L'ufficio può, comunque, depositare in segreteria una proposta di conciliazione alla quale la parte ha previamente aderito. In tal caso il presidente della commissione, o altro componente dallo stesso delegato, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità, dichiara, con decreto, l'estinzione del giudizio per avvenuta conciliazione; la proposta di conciliazione e il decreto tengono luogo del processo verbale di cui al comma 4. Nell'ipotesi in cui la proposta non venga considerata ammissibile, il presidente della commissione fissa l'udienza di discussione del ricorso o rinvia all'udienza già fissata. Il provvedimento è depositato entro dieci giorni dalla data di presentazione della proposta ed entro il ventesimo giorno successivo a quest'ultima data, nel caso in cui la conciliazione sia stata ritenuta ammissibile, deve essere effettuato il versamento delle somme dovute con le modalità indicate nel comma 4.

4. Nel caso in cui la conciliazione avviene in udienza e la commissione ritiene sussistenti i presupposti e le condizioni di ammissibilità, viene redatto apposito processo verbale che costituisce titolo per la ri-

scossione delle somme dovute mediante versamento diretto da effettuare entro venti giorni dalla data dell'udienza; in difetto del versamento si applica l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e non è applicabile il comma 5 del presente articolo.

5. In caso di conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura di un terzo del minimo delle somme dovute.

6. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente articolo.”.

2. Per i giudizi pendenti alla data del 17 novembre 1994, le disposizioni di cui all'articolo 20-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano in ogni fase e grado del giudizio.

Art. 2-septies.

*(Responsabilità patrimoniale dei dipendenti
dell'Amministrazione finanziaria)*

1. Nell'attività di interpretazione delle disposizioni tributarie e, comunque, nell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 2-*bis*, 2-*quater* e 2-*sexies* i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria che svolgono le relative funzioni rispondono patrimonialmente solo in caso di danno cagionato per dolo o colpa grave.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Governo emana appositi regolamenti volti ad introdurre il principio della trasparenza nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, ispirandosi al criterio della responsabilizzazione degli organi di controllo nell'espletamento delle loro funzioni, ed individuando apposite modalità di penalizzazione dei comportamenti che determinino l'inutile ed onerosa creazione di contenzioso.

Art. 2-octies.

(Efficacia di norme)

1. Le disposizioni degli articoli da 2-*bis* a 2-*septies* hanno effetto dal 17 novembre 1994.

2. Le disposizioni degli articoli 1, 2, 4, 5, 7 e 9 del decreto-legge 16 novembre 1994, n. 630, cessano di avere efficacia a decorrere dal 17 novembre 1994».

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

3.1

VIGEVANI, SARTORI, LONDEI, BONAVITA,
CADDEO, SCIVOLETTO

Sopprimere il comma 1.

3.2

FALQUI, PIERONI, MANCUSO, CARELLA

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538» con le seguenti: «di cui all'articolo 2-bis del presente decreto».

3.4

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire le parole: «per ciascuna categoria economica, della distribuzione dei contribuenti per fasce di ricavi o di compensi e di redditività risultanti dalle dichiarazioni» con le seguenti: «per ciascun contribuente, della situazione reddituale della famiglia, della disponibilità e degli investimenti e disinvestimenti fatti, negli anni in accertamento e in quelli immediatamente precedenti e seguenti, in beni immobili, in beni mobili iscritti nei pubblici registri e in altri beni e valori di cui l'Amministrazione finanziaria sia a conoscenza a seguito di accertamento da parte degli organi preposti o per dichiarazione sottoscritta dal contribuente».

3.3

FARDIN

Al comma 2, sostituire le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le altre: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

3.5

IL GOVERNO

Art. 4.

Al comma 1, sostituire le parole: «dagli articoli 1 e 4 del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, e dell'articolo 3» con le altre: «dagli articoli 2-bis, 2-sexies e 3».

4.1

IL GOVERNO

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.1

THALER AUSSERHOFER

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - 1. Le somme riscosse in applicazione delle disposizioni del presente decreto sono devolute ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, individuati dagli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59».

5.2

FALQUI, PIERONI, MANCUSO, CARELLA

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 1994

47^a Seduta*Presidenza del Presidente***ZECCHINO***indi del Vice Presidente***BISCARDI**

Intervengono i ministri della pubblica istruzione D'Onofrio, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Podestà e il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Alois.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(1093) Elevazione dell'obbligo scolastico e riordino degli ordinamenti scolastici

(676) BERGONZI ed altri: Norme per il riordino dell'istruzione secondaria superiore

(931) SALVI ed altri: Legge quadro per il riordino dell'istruzione secondaria superiore e per il prolungamento dell'obbligo scolastico

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente ZECCHINO ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame di un argomento così complesso e delicato come la riforma dell'istruzione secondaria superiore e il prolungamento dell'obbligo scolastico, nonostante l'imminente inizio della sessione di bilancio, a seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea della procedura d'urgenza di cui all'articolo 81 del Regolamento per il disegno di legge n. 931. Tale deliberazione impone infatti alla Commissione di iniziare al più presto l'esame del disegno di legge in questione e degli altri in titolo, vertenti sulla stessa materia, e riferire sollecitamente all'Aula. Poiché l'inizio della sessione di bilancio comporterà tuttavia la sospensione della trattazione di tutti i provvedimenti comportanti nuove o maggiori spese, egli esprime l'auspicio che tale inevitabile sospensione sia proficuamente utilizzata per incontrare, nella sede informale dell'Ufficio di Presidenza, i rappresentanti delle diverse categorie interessate alla riforma.

Già nella passata legislatura, nel corso dell'esame svolto dalla Commissione relativamente ai disegni di legge allora presentati in materia di

riforma della scuola secondaria superiore, furono effettuate numerose audizioni, che potrà ora essere opportuno riprendere, estendendo anche le consultazioni ad una più ampia gamma di soggetti istituzionali e sociali.

Egli rivolge nel contempo l'invito al ministro D'Onofrio a rispondere con sollecitudine alla richiesta, che egli gli ha indirizzato, di dati esaurienti sulla situazione delle sperimentazioni e delle modifiche all'ordinamento didattico da tempo in atto nella scuola secondaria superiore. Tali sperimentazioni, se non adeguatamente inserite nell'organico contesto della riforma, rischiano infatti di vanificare lo sforzo cui il Parlamento è chiamato in vista di un organico riassetto alla scuola secondaria.

Il senatore BISCARDI concorda con la proposta del Presidente di procedere all'audizione informale delle categorie interessate nel corso della sessione di bilancio, auspicando che sia possibile incontrare la più ampia gamma possibile di soggetti interessati, in rappresentanza di tutte le aree geografiche del Paese. Egli concorda altresì con l'esigenza di ottenere dal Ministero una sintesi delle sperimentazioni in atto nella scuola secondaria superiore, nelle diverse tipologie di istituto. Auspica infine la predisposizione di un *dossier* sui sistemi di istruzione superiore vigenti nei diversi Paesi europei.

A tale proposito il PRESIDENTE informa i membri della Commissione che il Servizio Studi del Senato ha già distribuito una documentazione, predisposta dal Ministero e dalla Biblioteca di documentazione pedagogica, che dà conto dei diversi sistemi di istruzione dei paesi europei.

Anche la senatrice ALBERICI concorda con la proposta del Presidente relativa al programma di audizioni. Ella segnala inoltre l'esigenza di trovare adeguate forme di collaborazione e coordinamento con il Ministero del lavoro, che consentano di approfondire meglio che in passato i problemi della formazione professionale, posti all'incrocio di varie competenze istituzionali.

Interviene quindi il senatore LORENZI, il quale esprime il timore che, al momento di affrontare nel merito i contenuti della riforma, l'ambizione a realizzare un riordino globale della scuola secondaria per legge impedisca di raggiungere idonee soluzioni relativamente ad alcuni temi essenziali, mentre il compito di elaborare assetti più adeguati su temi specifici che in sede centrale non hanno mai trovato soluzione - nè è realistico che mai la trovino - dovrebbe essere senz'altro rinviato ad altri soggetti istituzionali.

Ha infine la parola il relatore BRIENZA, il quale registra con soddisfazione il comune impegno di tutte le forze politiche a favore della scuola, impegno dimostrato anche con l'approvazione odierna in Assemblea dei provvedimenti relativi all'abolizione degli esami di riparazione. Confidando che tale fattiva collaborazione sarà confermata nel prosieguo dei lavori sui provvedimenti in titolo, egli dichiara di concordare con la proposta del Presidente.

Il ministro D'ONOFRIO esprime a sua volta il proprio compiacimento per la proposta del Presidente di procedere all'audizione delle categorie interessate, iniziativa che si rivelerà di sicura utilità nella prosecuzione dei lavori.

Il PRESIDENTE, preso atto dell'unanime consenso della Commissione sulla proposta da lui avanzata, avverte che spetterà all'Ufficio di Presidenza individuare i soggetti con cui avviare le consultazioni e definire il relativo calendario. Il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti in titolo è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 00, C07, 0018°)

Il ministro D'ONOFRIO, in riferimento al rinvio alla Commissione affari costituzionali del disegno di legge n. 777, recante tra l'altro norme in materia di autonomia scolastica, rinvio deliberato dall'Assemblea nella seduta del 16 novembre scorso, esprime l'auspicio che la 7ª Commissione sia chiamata ad esprimersi quanto prima sul testo predisposto dalla Commissione di merito per tale provvedimento.

Il PRESIDENTE ricorda che nella medesima seduta del 16 novembre egli stesso si è fatto formalmente interprete di tale esigenza, segnalando alla Presidenza del Senato la necessità che la 7ª Commissione possa esprimere un nuovo parere su tale provvedimento. Avendo avuto assicurazioni in tal senso da parte della Presidenza, egli conferma che la Commissione tornerà ad esaminare il disegno di legge n. 777 in sede consultiva, alla luce anche dei programmi di lavoro della 1ª Commissione.

Il ministro D'ONOFRIO chiede altresì quali siano i tempi per l'esame in Commissione dei provvedimenti di bilancio.

Sull'argomento si apre un breve dibattito, in esito al quale il PRESIDENTE propone che l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1158, collegato alla manovra finanziaria, sia svolto nella seduta già convocata per giovedì 24 novembre, mentre l'esame delle tabelle di bilancio di competenza della Commissione, nonché delle connesse parti del disegno di legge finanziaria sia svolto in apposite sedute da convocarsi per i giorni di martedì 29 e mercoledì 30 novembre, nonché – se necessario – giovedì 1º dicembre.

Conviene la Commissione.

(585) BISCARDI ed altri: Norme sugli scambi educativi internazionali
(Esame e rinvio)

Il relatore DOPPIO, premesso che a livello europeo è ormai profonda la consapevolezza di quanto siano importanti il ruolo della scuola al fine di promuovere il rispetto delle diverse culture e l'insegnamento delle lingue, afferma la necessità di un aggiornamento degli ordinamenti

nazionali, al fine di agevolare le esperienze di soggiorno all'estero sia per i responsabili dell'Amministrazione scolastica, che per i docenti e gli allievi. Fino ad oggi, in Italia tali attività sono state realizzate su iniziativa di singoli insegnanti o singole scuole, in un quadro normativo pressochè inesistente, fatto salvo l'articolo 394 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

La materia degli scambi educativi internazionali, organicamente trattata dal disegno di legge n. 585 - prosegue il relatore - comprende diversi tipi di attività: scambi di intere classi, soggiorni all'estero di singoli studenti delle scuole secondarie superiori, scambi di docenti e di assistenti, visite di docenti, ispettori, funzionari e presidi.

Quanto agli scambi di classi, non esiste al momento in Italia una normativa che ne sottolinei la specificità rispetto alle visite guidate ed ai viaggi di istruzione, specificità che consiste nella reciprocità e nell'effettivo inserimento nel Paese ospite. Il testo in esame si propone quindi di colmare questa lacuna, offrendo un quadro di riferimento certo al personale scolastico che intende promuovere iniziative di tale natura. I soggiorni di studio all'estero dei singoli studenti, poi, comportano di necessità l'interruzione nella frequenza della propria scuola. Anche in questo caso tali iniziative sono attualmente promosse da enti ed associazioni private, al di fuori di una specifica regolamentazione; appare quindi essenziale la istituzione di supporti didattici ed organizzativi a favore delle scuole interessate, sia nel caso di invio di propri studenti all'estero sia in quello di accoglienza di studenti stranieri.

Per gli scambi di insegnanti, sono stati compiuti negli ultimi anni significativi progressi, eliminando vari ostacoli di natura giuridica; permangono tuttavia difficoltà ed incertezze da rimuovere. Anche per gli scambi di assistenti di lingue straniere manca sostanzialmente un quadro normativo.

Il relatore dichiara quindi che si dovrebbe estendere ad ispettori, presidi ed in genere funzionari della scuola il principio che vede l'esperienza di studio o aggiornamento all'estero come un passaggio obbligato nella formazione professionale e culturale.

Il Trattato di Maastricht ha significativamente ampliato le competenze dell'Unione europea in materia di istruzione, rispetto a quelle originariamente assegnate alla Comunità dal Trattato di Roma. Tali competenze oggi consentono di promuovere azioni ed interventi al fine di incentivare un'istruzione di qualità, sviluppare la dimensione europea dell'istruzione, favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti, promuovere la cooperazione tra gli istituti, favorire lo sviluppo degli scambi e incoraggiare l'istruzione a distanza. Fra i programmi europei già avviati, i più significativi sono LINGUA (finalizzato al miglioramento quantitativo e qualitativo dell'insegnamento e dell'apprendimento delle lingue comunitarie), ARION (per i brevi scambi di amministratori scolastici) e il programma di scambi per insegnanti. L'attuazione in Italia di tali programmi, tuttavia, ha sempre incontrato ostacoli nella scarsità di risorse e nella complessità dei procedimenti amministrativi, che hanno finito con il limitare severamente le loro possibilità di utilizzo.

Il relatore illustra successivamente il contenuto degli articoli in esame, dei quali il primo enuncia le finalità generali perseguite, il secondo indica la tipologia degli scambi educativi internazionali che possono essere attuati dal personale scolastico, il terzo definisce i compensi

per gli insegnanti e detta i criteri per il riconoscimento degli studi effettuati all'estero, il quarto precisa la natura giuridica dei compensi spettanti agli assistenti di lingua, il quinto determina il trattamento economico del personale scolastico che partecipa a soggiorni all'estero e il sesto reca varie disposizioni comuni, transitorie e finali. Manca una norma di copertura finanziaria, poichè il testo non intende aumentare il numero delle iniziative di scambio effettuate, ma solo chiarire il quadro normativo entro il quale esse si collocano. In conclusione, il relatore dichiara che il testo appare meritevole di una rapida approvazione, anche per fornire un quadro di riferimento sicuro a quel personale scolastico che ha promosso fino ad oggi gli scambi culturali in termini sostanzialmente volontaristici, superando le inerzie e le resistenze che talvolta vengono frapposti dalle stesse istituzioni scolastiche.

Il presidente BISCARDI, nel ringraziare il relatore, esprime l'auspicio che sulle finalità perseguite dal testo in esame possa essere raccolto il più ampio consenso, a conferma dell'attenzione che il Parlamento sta dedicando ai problemi della scuola.

Il sottosegretario ALOI, dopo aver ricordato che taluni emendamenti approvati ieri dalla Camera dei deputati, in sede di esame dei documenti finanziari, accrescono in misura significativa le risorse per la scuola, manifesta l'impegno del Governo a favorire un confronto approfondito e costruttivo sul testo in esame. Auspica in conclusione il raggiungimento di ampie intese ed un *iter* celere per un provvedimento che affronta problemi importanti ed ineludibili.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ E SUA ANTICIPAZIONE

Il presidente BISCARDI avverte che, sulla base del precedente dibattito, la seduta di giovedì 24 novembre, già convocata per le ore 15,30, avrà inizio invece alle ore 15 e che il relativo ordine del giorno è integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1158, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

La seduta termina alle ore 16,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 1994

36^a Seduta*Presidenza del Presidente*

FERRARI Francesco

Interviene il sottosegretario per le risorse agricole, alimentari e forestali SCARPA BONAZZA BUORA.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(1105) Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 621, recante attuazione di regolamenti comunitari relativi alla riforma della politica agricola comune

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame rinviato nella seduta del 15 novembre.

Il presidente relatore FERRARI riepiloga brevemente il dibattito finora svoltosi.

Annuncia quindi che ha espresso parere favorevole la Commissione affari costituzionali, mentre ha comunicato il proprio «nulla osta» la Commissione bilancio.

Senza ulteriore discussione, quindi, la Commissione incarica il Presidente di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, eventualmente anche mediante relazione orale.

(715) ROBUSTI - Gestione di ammasso dei prodotti agricoli

(Esame e rinvio)

Il relatore ROBUSTI riferisce ampiamente sul disegno di legge inteso a consentire la regolazione degli oneri a carico dello Stato derivanti dalle gestioni condotte per conto e nell'interesse dello Stato stesso, in base ad apposite disposizioni legislative, al fine di estinguere l'immobilizzo della Banca d'Italia per la «carta ammassi» (complesso degli oneri cambializzati per il funzionamento delle predette gestioni) e di bloccare l'accrescere degli interessi passivi.

Dopo essersi quindi soffermato sulle osservazioni avanzate dalla Corte dei conti per talune insufficienti documentazioni e sulla cessione di crediti di alcuni consorzi agrari alla Federconsorzi, pone l'accento sulla necessità di non accumulare in un unico provvedimento la liquidazione sia delle posizioni ormai consolidate ed esigibili sia delle posizioni oggetto di rilievi da parte della Corte di conti.

Con l'articolo 1 del disegno di legge in esame, prosegue il relatore Robusti, si autorizza il rilascio alla Banca d'Italia di titoli di Stato con godimento 1° gennaio 1995, senza interessi e in sostituzione dei titoli di credito detenuti dalla stessa Banca, (subordinatamente all'avvenuta registrazione della Corte dei conti dei rendiconti delle gestioni) per la regolazione del debito dello Stato in dipendenza delle campagne d'ammasso obbligatorio.

Con l'articolo 2 del provvedimento sono resi liquidi i crediti dei consorzi agrari risultanti da rendiconti approvati con provvedimenti definitivi ed esecutivi, registrati o certificati dalla Corte dei conti.

Per valutare e definire le posizioni dei consorzi agrari che non rientrano nella fattispecie di cui all'articolo 2, è prevista l'istituzione di una apposita Commissione all'articolo 3.

Avviandosi alla conclusione, il relatore Robusti chiede una particolare attenzione della Commissione sulle norme dell'articolo 2 e, dopo avere auspicato un celere *iter* del provvedimento, ribadisce la necessità di un atto parlamentare che consenta ai consorzi agrari di rendere più sereno il rapporto con le banche.

Il sottosegretario SCARPA BONAZZA BUORA manifesta l'impegno del Governo ad iniziative che possano risolvere il problema che in precedenza è stato affrontato con una impostazione dimostratasi non aggiornata rispetto ai contributi che vanno emergendo. Aggiunge che già nella prossima settimana potrebbe esserci una proposta governativa, non molto distante da quella testè illustrata, che auspica possa essere portata avanti per venire incontro alle necessità di quegli organismi validi di cui ha parlato il relatore Robusti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(R029 00, C09, 0012°)

Il presidente FERRARI avverte che, in considerazione dell'imminente deferimento di disegni di legge relativi alla sessione di bilancio, al termine della seduta della Commissione prevista per domani pomeriggio si riunirà l'Ufficio di Presidenza integrato da rappresentanti dei Gruppi per la calendarizzazione dei prossimi lavori della Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del presidente dell'Ente nazionale risi

(Parere, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, al Presidente del Consiglio dei ministri: favorevole)
(L014 078, C09, 0003°)

Il relatore CORMEGNA riferisce ampiamente sulla proposta di nomina del dottor Piero Eusebio Garrione a presidente dell'Ente nazionale risi.

Seguono brevi interventi di carattere procedurale della senatrice BARBIERI e del presidente FERRARI.

Il relatore CORMEGNA conclude la relazione proponendo, in riferimento alla preparazione ed alle capacità professionali del candidato possedute, l'espressione di un parere favorevole.

Si passa quindi alla votazione sulla proposta di parere favorevole. Partecipano alla votazione i senatori BARBIERI, BORGIA, BORRONI, BUCCI, CARINI, CORMEGNA, CORVINO, CUSIMANO, D'IPPOLITO VITALE, DEGAUDENZ, DI MAIO, FERRARI Francesco, GANDINI, GERMANÀ (in sostituzione del senatore Fierotti), MOLINARI (in sostituzione del senatore Natali), ORLANDO, RECCIA, ROBUSTI e SCALONE (in sostituzione della senatrice Moltisanti).

La proposta di parere favorevole risulta approvata con dodici voti favorevoli e sette contrari.

SU UNA INIZIATIVA INDUSTRIALE NEL CASERTANO E SUL RILASCIO DI TALLUNE CERTIFICAZIONI
(A007 00, C09, 0021°)

Il senatore RECCIA richiama l'attenzione della Commissione sulla prospettiva di costituire un centro petrolchimico – inizialmente previsto a Napoli – nella zona di Caserta e precisamente a Pignataro Maggiore, zona agricola fertilissima, dove è sviluppato l'allevamento di bufale e la produzione di mozzarelle a denominazione di origine controllata.

Chiede quindi un intervento della Commissione e del Governo per bloccare un tale insediamento che, oltre all'inquinamento dell'ambiente e in particolare delle acque (opera nella zona la «Ferrarelle»), danneggerebbe in modo irreparabile un prezioso terreno agricolo dal quale si ricava reddito e occupazione.

Il senatore CORVINO ricorda che anch'egli, con una interrogazione presentata il 12 maggio, ha chiesto al Ministro delle risorse agricole di intervenire: non ha però ricevuto finora alcuna risposta.

Crede comunque che il problema debba essere posto a livello regionale e non parlamentare.

Seguono ulteriori brevi interventi, per chiarimenti, dei senatori RECCIA e CORVINO e, quindi, prende la parola il senatore ROBUSTI il quale chiede che il Governo intervenga per una opportuna modifica al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 che consenta – in relazione alle circa tremila domande di aiuti presentate dagli agricoltori all'EIMA – il rilascio, da parte delle strutture pubbliche provinciali competenti per territorio, della prescritta documentazione antimafia.

Il presidente FERRARI auspica che il Governo intervenga presto nella direzione desiderata.

La seduta termina alle ore 16,20.

INDUSTRIA (10ª)

MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 1994

74ª Seduta*Presidenza del Presidente*
CARPI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria il commercio e l'artigianato BECCARIA.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(359) CAVAZZUTI ed altri. Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione dell'Agenzia di regolazione dei servizi di pubblica utilità (Fatto proprio dal Gruppo Progressisti-Federativo ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 15 novembre.

Il presidente CARPI comunica che si passerà all'esame degli emendamenti presentati al testo del disegno di legge; avverte altresì che egli ha provveduto a riformulare le proprie proposte di modifica tenendo conto dei suggerimenti pervenuti dalle diverse parti politiche; sottolinea, quindi, l'importanza degli orientamenti che la Commissione si accinge ad assumere per quanto riguarda la istituzione delle autorità regolatrici del mercato nei servizi di pubblica utilità, considerata anche la futura privatizzazione delle imprese operanti in tali settori. Tale questione, peraltro, è parte del più generale dibattito sulla definizione di regole che presiedano a un efficace rinnovamento del sistema politico e, in particolare, alla distinzione tra politica e amministrazione, individuando le peculiari responsabilità attribuite al Parlamento e al Governo.

Il senatore CAVAZZUTI esprime soddisfazione per l'attenzione prestata dalla Commissione al disegno di legge di cui è primo firmatario. Egli condivide gli emendamenti presentati che salvaguardano la sua ispirazione di base, attribuendo alle istituende autorità omologhi poteri di indirizzo, vigilanza, coordinamento e promozione della concorrenza nei rispettivi settori di competenza. Si tratta di una impostazione condi-

visibile che non pregiudica l'assetto futuro del processo di privatizzazione riguardante le imprese esercenti i servizi di pubblica utilità. In particolare, dichiara di non avere obiezioni sulla procedura di nomina delle autorità indicata al comma 4 dell'emendamento 2.1. Dopo aver dato conto dell'emendamento 1.0.1/1 da lui sottoscritto, auspica, come primo firmatario del disegno di legge all'esame, che si possa pervenire a una approvazione unanime del testo in Commissione. Si tratterebbe di un fatto politico di grande significato, considerata la rilevanza della materia trattata: per tali ragioni dichiara di sottoscrivere gli emendamenti presentati dal presidente Carpi.

Il senatore DEBENEDETTI rileva che gli emendamenti da lui presentati non si differenziano in modo significativo da quelli presentati dal Presidente, cui dichiara di aggiungere la propria firma. Sottolinea inoltre l'importanza delle disposizioni relative alla modalità di determinazione delle tariffe, elemento qualificante dei poteri attribuiti all'autorità.

Il relatore BAGNOLI ritiene che le proposte emendative in discussione, frutto di un dibattito maturato nella Commissione, aggiornano e integrano un disegno di legge che ha posto il problema della regolazione del mercato nei servizi di pubblica utilità. Condivide, quindi, i contenuti degli emendamenti presentati e concorda con l'auspicata unanime approvazione del testo elaborato dal senatore Carpi al quale dichiara di aggiungere la propria firma.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 1 del disegno di legge.

Dopo che il senatore DEBENEDETTI ha ritirato l'emendamento 1.2, la Commissione accoglie all'unanimità l'emendamento 1.1, sul quale aveva precedentemente espresso parere favorevole anche il rappresentante del Governo.

Il presidente CARPI ritira l'emendamento 1.0.1.

Sull'emendamento 1.0.1/1 si apre un breve dibattito nel corso del quale intervengono i senatori CAVAZZUTI, DEMASI, LOMBARDI CERRI, DEBENEDETTI e il presidente CARPI: successivamente, con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento è accolto all'unanimità dalla Commissione.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 2.

Accogliendo alcune proposte di modifica avanzate dal rappresentante del Governo e dai senatori MASIERO, FERRARI Karl, DEMASI e CAVAZZUTI, il presidente CARPI riformula l'emendamento 2.1 che, posto in votazione, viene approvato all'unanimità dalla Commissione.

Il PRESIDENTE avverte che, essendo stato accolto l'emendamento 2.1, risultano preclusi gli emendamenti 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5.

Il senatore DEBENEDETTI esprime il timore che la formulazione dell'emendamento 2.0.1 rispecchi solo in parte le intenzioni del proponente: si tratta, infatti, di fondamentali disposizioni che attengono alla regolazione delle tariffe relative alla qualità del servizio e alle modalità di accesso. Propone pertanto di integrare il testo proposto dal presidente Carpi introducendo, dopo la lettera d) una lettera *d-bis*), che riproduca integralmente la lettera d) dell'emendamento 4.2 da lui presentato.

Dopo precisazioni fornite dal senatore CAVAZZUTI e dal presidente CARPI, che accolgono la proposta di integrazione formulata dal senatore Debenedetti, l'emendamento 2.0.1, nel testo modificato, è approvato all'unanimità dalla Commissione.

Il senatore CHERCHI illustra l'emendamento 2.0.1.*bis*/1, precisando che esso intende ribadire il principio della tariffa unica per l'energia elettrica su tutto il territorio nazionale, fatta salva la differenziazione per classi di utenti.

Il presidente CARPI precisa di aver riformulato il comma 2 dell'emendamento in questione, per ragioni meramente formali. Con riferimento all'emendamento 2.0.1.*bis*/1, inoltre, precisa che già la lettera d) dell'emendamento 2.0.1, testè approvato, reca i presupposti giuridici che consentono la tariffa unica. Egli concorda, dunque, con le motivazioni sottese a tale principio, pur ritenendo preferibile non esplicitarlo nel testo che la Commissione si accinge a varare, nel quale dovrebbe essere determinato - per ragioni di ordine sistematico - esclusivamente l'ambito di competenze e di autonomia operativa attribuito alle autorità.

Il senatore CAVAZZUTI condivide le osservazioni del Presidente, tanto più che il disegno di legge in esame si propone di dettare norme di principio sulle autorità e non di regolamentare l'intero comparto dell'energia elettrica, che sarà comunque oggetto di successivi provvedimenti.

Dopo che il senatore MICELE ha espresso apprezzamento per le finalità indicate nell'emendamento 2.0.1.*bis*/1, il senatore DEBENEDETTI osserva che una applicazione rigida del principio della tariffa unica rischia di vanificare l'introduzione di una dinamica concorrenziale nel settore dell'energia.

Il sottosegretario BECCARIA condivide le riserve del senatore Debenedetti e ricorda il legame che esiste tra l'istituzione delle autorità, la privatizzazione delle aziende esercenti servizi pubblici essenziali e la liberalizzazione dei relativi mercati. Si pronuncia pertanto in senso contrario all'emendamento 2.0.1.*bis*/1.

L'emendamento 2.0.1.*bis*/1, quindi, viene posto in votazione e risulta accolto dalla Commissione a maggioranza dei presenti.

La Commissione, successivamente, accoglie anche l'emendamento 2.0.1.*bis* nel testo modificato.

Il PRESIDENTE, considerato il concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia alla seduta antimeridiana di domani il seguito dell'esame del disegno di legge.

La seduta termina alle ore 17,10.

EMENDAMENTI

Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione dell'Agenzia di regolazione dei servizi di pubblica utilità (359)

Articolo 1.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 1.

(Finalità e definizioni)

1. Le disposizioni della presente legge hanno la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità nonchè adeguati livelli di qualità nei servizi a rete in condizioni di economicità, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia.

2. Ai fini della presente legge per servizi di pubblica utilità a rete, di seguito denominati servizi, si intendono i servizi pubblici organizzati con collegamenti strutturali e funzionali tra le sedi di produzione del bene o di svolgimento della prestazione oggetto del servizio su tutto il territorio nazionale».

1.1 (nuovo testo)

CARPI, BAGNOLI, BALDELLI, BONANSEA, CA-
VAZZUTI, DEBENEDETTI, DEMASI, FERRARI
Karl, LARIZZA, LORUSSO, MASIERO

Dopo la parola «finalizzate» aggiungere le altre «allo sviluppo delle attività imprenditoriali».

1.2

DEBENEDETTI

Sostituire l'articolo 1-bis con il seguente:

«Articolo 1-bis.

(Istituzione delle Autorità per i servizi di pubblica utilità)

1. Sono istituite le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, la prima delle quali è competente per l'energia, l'acqua e il gas, la seconda per le telecomunicazioni e i servizi postali, la terza per i trasporti».

1.0.1/1

CAVAZZUTI, DEMASI, LOMBARDI CERRI, DEBENEDETTI, CARPI, BAGNOLI, BALDELLI, BONANSEA, FERRARI Karl, LARIZZA, LORUSSO, MASIERO

Articolo 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

Articolo 2.

(Organizzazione delle Autorità)

1. Le Autorità operano in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione; esse sono preposte alla regolazione, al controllo e alla vigilanza del settore e la loro attività ha inizio a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le Autorità di cui all'articolo 1-bis sono competenti per i servizi di cui al comma 2 dell'articolo 1. In quanto Autorità nazionali competenti per la regolazione, il controllo e la vigilanza dei servizi nel settore di competenza, prestano consulenza al Governo nelle materie interessate dalla normativa comunitaria.

3. L'Autorità per l'energia, in particolare, è competente per i servizi relativi alla fornitura di beni o risorse tramite reti di trasporto e distribuzione, gestito sia in regime di riserva legale, sia dalle imprese elettriche minori escluse dai trasferimenti all'Enel, nonché dalle imprese elettriche degli enti locali e loro aventi causa.

4. Ciascuna delle Autorità di cui all'articolo 1-bis è organo collegiale costituito dal presidente e da due membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte all'esame delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate.

5. I componenti l'Autorità sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore; durano in carica sette anni e non possono essere confermati. A pena di decadenza essi non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati nè ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici nè avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo.

6. Per almeno cinque anni dalla cessazione dell'incarico i membri dell'Autorità non possono intrattenere rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza. La violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con una sanzione pecuniaria pari, nel minimo, alla maggior cifra tra 50 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito e, nel massimo, alla maggior cifra tra 500 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito; l'impresa che abbia violato tale divieto è punita, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con una sanzione pecuniaria pari a 5 per cento del fatturato e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, con la revoca dell'atto concessivo o autorizzativo. I valori di tali sanzioni sono rivalutati secondo gli indici annuali dell'Istat per i prezzi all'ingrosso.

7. I funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio. Fatta salva la riserva all'organo collegiale di adottare i provvedimenti nelle materie di cui all'articolo 2-bis, per garantire la responsabilità e l'autonomia nello svolgimento delle procedure istruttorie, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si applicano i principi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonché quelli relativi alla distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo, attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti.

8. Le indennità spettanti ai componenti l'Autorità sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del tesoro».

2.1 (nuovo testo)

CARPI, BAGNOLI, BALDELLI, BONANSEA, CAVAZZUTI, DEBENEDETTI, DEMASI, FERRARI
Karl, LARIZZA, LORUSSO, MASIERO

Al comma 1, sostituire le parole: «È istituita l'Agenzia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, con» con le altre: «Le Agenzie di regolazione dei servizi di pubblica utilità hanno».

2.2

DEBENEDETTI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le agenzie sono definite dall'ambito operativo di loro pertinenza».

2.3

DEBENEDETTI

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Con decorrenza dal 1ª giugno 1995 è istituita una Autorità per ciascuna delle seguenti aree operative:

- b) area operativa sui servizi di posta e telecomunicazioni;
- c) area operativa sui servizi di energia, acqua e gas.

1-ter. Successivamente all'entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato a istituire con proprio decreto altra Autorità per l'area operativa dei servizi di trasporto, alla quale si applicano le medesime norme previste per le Autorità di cui al comma precedente».

2.4

DEBENEDETTI

All'articolo 2, sostituire i commi da 2 a 7 con i seguenti:

«2. L'Autorità è organo collegiale, composto dal presidente e da due membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le designazioni effettuate dal Governo sono, prima della nomina, sottoposte all'esame delle competenti Commissioni parlamentari, le quali esprimono un parere vincolante, a maggioranza dei due terzi dei componenti, procedendo all'audizione delle persone designate.

3. I membri dell'Autorità sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza, durano in carica nove anni e non possono essere confermati. Durante il mandato, essi non possono esercitare, a pena di decadenza pronunciata dal Consiglio di Stato su ricorso di chiunque vi abbia interesse, alcuna attività professionale o di consulenza a qualsiasi titolo, non possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati nè ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici nè avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo.

4. Per almeno cinque anni dalla cessazione dell'incarico i membri dell'Autorità non possono intrattenere rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego, a qualsiasi titolo, con imprese esercenti i servizi nel settore di competenza. La violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con una sanzione pecuniaria pari nel minimo, alla maggior cifra tra 50 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito e, nel massimo, alla maggior cifra tra 500 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito; l'impresa che abbia violato tale divieto è punita, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con una sanzione pecuniaria pari al 5 per cento del fatturato e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato posto in essere con continuità o più volte, con la revoca dell'atto concessivo o autorizzativo. I valori di tali sanzioni si intendono rivalutati nel tempo secondo gli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso.

5. I funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio. Fatta salva la riserva

all'organo collegiale di adottare i provvedimenti nelle materie di cui all'articolo 4, in materia di responsabilità e autonomia nello svolgimento delle procedure istruttorie, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si applicano i principi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonchè quelli relativi alla distinzione tra funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti.

6. Le indennità spettanti ai componenti l'Autorità sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del tesoro».

2.5

DEBENEDETTI

Dopo l'articolo 2, inserire i seguenti:

«Articolo 2-bis.

(Funzioni dell'autorità)

1. L'Autorità svolge le seguenti funzioni:

a) individua i servizi da assoggettare a regime di concessione e di autorizzazione la cui durata non può essere superiore ad anni quaranta;

b) determina – sentiti i Ministeri competenti – i contenuti dei singoli atti di concessione e di autorizzazione nonchè le condizioni di accesso comunque stabilite, nel rispetto dei principi di concorrenza, anche al fine di prevedere, eventualmente, l'obbligo per le imprese di prestare il servizio con continuità, in condizioni di eguaglianza, in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte, ivi comprese quelle degli anziani e dei disabili, garantendo altresì il rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;

c) determina le modalità tecniche di redazione dei bilanci da parte dei soggetti che svolgono i servizi; modifica le clausole delle autorizzazioni e le condizioni tecniche di svolgimento dei servizi, ove ciò sia richiesto dall'andamento del mercato o dalle ragionevoli esigenze degli utenti;

d) stabilisce e aggiorna, in relazione all'andamento del mercato, anche ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i parametri di riferimento per determinare le tariffe e i corrispettivi dei servizi, nonchè le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo od onere improprio;

d-bis) determina i costi delle singole prestazioni, procedendo alla loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, per area geografica e per categoria di utenza, provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri paesi, assicurando la pubblicazione dei dati;

e) vigila sullo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili, determinando altresì i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel contratto di servizio di cui all'articolo 7-ter ovvero ai sensi della lettera f);

f) emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte delle imprese, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, eventualmente differenziandoli per settore, zone geografiche, tipo di prestazione; tali determinazioni producono gli effetti di cui all'articolo 7-ter, comma 4;

g) assicura la più ampia pubblicità delle condizioni dei servizi; studia l'evoluzione del settore e dei singoli servizi, anche per modificare condizioni tecniche, giuridiche ed economiche relative allo svolgimento o all'erogazione dei medesimi; promuove iniziative, anche normative, volte a migliorare le modalità di erogazione dei servizi, riferendo annualmente al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei Ministri sullo stato dei servizi e sull'attività svolta;

h) pubblicizza le condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti intermedi o finali;

i) valuta reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti o dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio nei confronti dei quali interviene imponendo, ove opportuno, modifiche all'esercizio degli stessi ovvero procedendo alla revisione dei contratti di servizio di cui all'articolo 7-ter;

l) attribuisce annualmente attestati di qualità ai soggetti esercenti il servizio che si siano distinti per efficienza e qualità delle prestazioni rese, per l'osservanza delle disposizioni di cui alla lettera d) e per il gradimento mostrato dagli utenti;

m) vigila e verifica la congruità delle misure adottate dai soggetti esercenti il servizio al fine di assicurare la parità di trattamento tra gli utenti, garantire la continuità della prestazione dei servizi, verificare periodicamente la qualità e l'efficacia delle prestazioni all'uopo acquisendo anche la valutazione degli utenti, garantire ogni informazione circa le modalità di prestazione dei servizi e i relativi livelli qualitativi, consentire a utenti e consumatori il più agevole accesso agli uffici aperti al pubblico, ridurre il numero degli adempimenti richiesti agli utenti semplificando le procedure per l'erogazione del servizio, assicurare la sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni nel rispetto dei livelli qualitativi e tariffari;

n) revoca la concessione in caso di gravi inadempienze da parte del soggetto esercente il servizio;

o) controlla che gli enti erogatori adottino, in base alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, «carte» con indicazione di *standards* dei singoli servizi e ne verifica il rispetto;

p) individua, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, gli specifici compiti di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

2. All'Autorità sono trasferiti tutti i compiti amministrativi esercitati da organi statali e dagli altri organi pubblici, anche a ordinamento autonomo, nel settore di competenza».

2.0.1 (nuovo testo)

CARPI, BAGNOLI, BALDELLI, BONANSEA, CAVAZZUTI, DEBENEDETTI, DEMASI, FERRARI
Karl, LARIZZA, LORUSSO, MASIERO

Conseguentemente sopprimere l'articolo 6.

«Articolo 2-bis.

(Tariffe e corrispettivi di servizio)

1. Ai fini della presente legge si intendono:

a) per tariffe, i prezzi massimi unitari delle forniture e dei servizi agli utenti, al netto delle imposte;

b) per corrispettivi di servizio, i ricavi unitari spettanti a ciascun esercente per le forniture e i servizi erogati all'utenza.

2. La eventuale differenza tra le tariffe elettriche percepite da ciascun esercente e il corrispettivo di esercizio spettantegli è materia di cassa conguaglio, la cui vigilanza ricade sotto la competenza dell'Autorità di cui alla presente legge.

3. Le tariffe per i servizi di fornitura dell'energia elettrica comprendono anche i sovrapprezzi derivanti dagli oneri connessi alla incentivazione della nuova energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili e assimilate alla reintegrazione degli oneri derivanti dalla sospensione e interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari e dalla chiusura definitiva di centrali nucleari, nonché dalla copertura finanziaria delle nuove entrate connesse alle disposizioni fiscali introdotte in attuazione del piano energetico nazionale, secondo quanto previsto dagli articoli 22 e 23 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.

4. I provvedimenti amministrativi già assunti dal Comitato interministeriale prezzi e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di energia elettrica e di gas conservano piena validità ed efficacia, salvo espressa abrogazione disposta dall'Autorità o da norme di legge. Il provvedimento CIP 29 aprile 1992 n. 6, così come integrato e modificato dal decreto ministeriale del 4 agosto 1994, conserva comunque la sua efficacia per i soggetti le cui proposte, relative alla installazione degli impianti di produzione dell'energia elettrica per mezzo di fonti rinnovabili e assimilate, siano state avanzate e ammesse alla verifica di compatibilità con l'esercizio del parco centrali dell'ENEL spa, anteriormente al primo aggiornamento del provvedimento stesso, successivo alla data di entrata in vigore della presente legge».

2.0.1.bis (nuovo testo)

CARPI, BAGNOLI, BALDELLI, BONANSEA, CAVAZZUTI, DEBENEDETTI, DEMASI, FERRARI
Karl, LARIZZA, LORUSSO, MASIERO

All'emendamento 2.0.1.bis, al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine: «per le tariffe elettriche i prezzi unitari sono identici sull'intero territorio nazionale;».

2.0.1.bis/1

CHERCHI

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 1994

55ª Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA*La seduta inizia alle ore 15,35.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro»**(Osservazioni alla Commissione Giustizia. Seguito e conclusione dell'esame)
(R139 B00, C11, 0003ª)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 16 novembre 1994.

Il relatore, senatore SMURAGLIA, illustra brevemente le osservazioni sul provvedimento in titolo da inviare alla Commissione giustizia.

Senza dibattito la Commissione approva quindi il seguente documento:

«La 11ª Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo formula le seguenti osservazioni:

1. Non risulta preso in considerazione, nè per depenalizzarlo, nè per adeguare la sanzione, l'articolo 157 (visite mediche) del testo unico sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per il quale la sanzione è contenuta nell'articolo 176, non inserito nell'allegato 1 (punto 16).

2. Non risultano prese in considerazione le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216 e nel decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904. Occorre verificare se sussistano ragioni valide per escludere questo decreto dalla previsione dello schema di decreto legislativo. Altrimenti, bisognerebbe omogeneizzare al resto la parte sanzionatoria di questo decreto.

3. L'articolo 14 del decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 475 (disposizioni di protezione individuale) non risulta armonizzato con il

resto della disciplina prevista. Occorre provvedere alla omogeneizzazione.

Null'altro da osservare, per quanto riguarda la conformità alla legge delegante 6 dicembre 1993, n. 499».

Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto italiano di medicina sociale
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 gennaio 1978, n. 14: parere favorevole)
(L014 078, C11, 0002°)

Il relatore, senatore NAPOLI, illustra brevemente il *curriculum vitae* del Professor Alessandro Beretta Anguissola, proposto quale Presidente dell'Istituto italiano di medicina sociale, rilevando che i titoli riportati nel *curriculum* possono essere valutati positivamente in relazione all'incarico. Propone pertanto di esprimere parere favorevole alla proposta di nomina.

Viene quindi messa ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di parere favorevole che risulta approvata con 16 voti favorevoli e due schede bianche.

Partecipano alla votazione i senatori BARRA, BEDIN, CARNOVALI, DANIELE GALDI, DE GUIDI, DE LUCA, GRUOSSO, MANCONI, MANFROI, MANZI, MARCHINI, MULAS, NAPOLI, PELELLA, PUGLIESE, SMURAGLIA, SPISANI e TAPPARO.

Proposta di nomina del Presidente dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 gennaio 1978, n. 14: parere contrario)
(L014 078, C11, 0003°)

Il relatore, senatore MULAS, illustra brevemente il *curriculum vitae* del signor Moreno Gori, proposto quale Presidente dell'ENASARCO, proponendo di esprimere parere favorevole alla proposta di nomina.

Viene quindi messa ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di parere favorevole che risulta respinta con 8 voti favorevoli, 5 voti contrari, 4 astenuti e 1 scheda bianca.

Partecipano alla votazione i senatori BARRA, BEDIN, CARNOVALI, DANIELE GALDI, DE GUIDI, DE LUCA, GRUOSSO, MANCONI, MANFROI, MANZI, MARCHINI, MULAS, NAPOLI, PELELLA, PUGLIESE, SMURAGLIA, SPISANI e TAPPARO.

IN SEDE REFERENTE

(42) FERRARI Francesco e CAMO: Modifiche alle norme sull'assunzione e sull'accertamento dei lavoratori agricoli

(Esame e rinvio. Congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 989)

Il relatore, senatore BEDIN, illustra brevemente il provvedimento in esame volto a disciplinare la materia del collocamento agricolo. Poichè

il contenuto del provvedimento è analogo a quello del disegno di legge n. 989, propone l'esame congiunto dei due provvedimenti.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(562) DANIELE GALDI ed altri: Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta dell'8 novembre 1994.

Il Presidente ricorda che sul provvedimento si era aperta la discussione generale, rinviata in attesa del parere della Commissione bilancio. Informa quindi che tale Commissione ha espresso sul provvedimento parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Riprende il dibattito.

Interviene per primo il senatore SPISANI che sottolinea come il Parlamento stia da tempo esaminando provvedimenti volti ad una riforma del sistema previdenziale. Si dichiara pertanto contrario all'approvazione del disegno di legge privo, peraltro, di copertura finanziaria.

Il senatore MANFROI sottolinea che in relazione al disegno di legge in esame il problema della copertura finanziaria appare del tutto secondario a fronte di un diritto maturato da soggetti che hanno regolarmente versato dei contributi per ottenere una pensione. Si dichiara favorevole, dunque, all'approvazione del provvedimento.

Dello stesso avviso del senatore Manfroi si dichiara il senatore PUGLIESE che sottolinea come le pensioni in questione non abbiano affatto natura assistenziale ma previdenziale. Ritene quindi che la Commissione debba riparare ad una ingiustizia commessa con il decreto legislativo n. 503 del 1993, mediante l'approvazione del provvedimento in esame.

Prende quindi la parola il senatore NAPOLI sottolineando che il difficile momento che il Paese sta attraversando sconsiglia l'approvazione di un provvedimento come quello in esame. Il rischio è infatti quello di reintrodurre forme di assistenzialismo che tutti affermano di voler superare. Ritene quindi che la Commissione non debba procedere all'approvazione del provvedimento e, invece, considerare più attentamente il parere contrario della Commissione bilancio.

Il senatore MULAS afferma di condividere il criterio del reddito familiare quale punto di riferimento per l'integrazione di pensioni quali quelle in esame. L'assenza di tale criterio, infatti, può creare disuguaglianze che potrebbero colpire proprio le fasce sociali più deboli.

Il senatore MANZI ritiene che l'articolo 4 del decreto legislativo n. 503 del 1993 abbia violato gravemente un diritto soggettivo di cittadini che, per ottenere la pensione, hanno regolarmente versato all'INPS dei contributi. La Commissione, dunque, non può che procedere all'approvazione del disegno di legge.

Prende quindi la parola il senatore TAPPARO che sottolinea come, oltre a considerare rilevante il diritto maturato da cittadini che hanno pagato contributi per ottenere una prestazione pensionistica, non possa essere sottovalutata la situazione economica e occupazionale del Paese che rende, in molti casi, estremamente necessaria la corresponsione di queste pensioni nella loro interezza. Si dichiara quindi favorevole all'approvazione del provvedimento.

Il senatore BEDIN precisa che le pensioni a cui il provvedimento in esame fa riferimento hanno sicura natura previdenziale e non assistenziale. Sottolinea inoltre che in questa materia lo Stato deve rispettare un patto, sancito nel momento in cui ha permesso il versamento dei contributi. Dichiara pertanto di condividere i contenuti del disegno di legge; tuttavia, poichè il Parlamento sta esaminando provvedimenti di natura più generale in materia previdenziale, propone di inserire le norme in questione all'interno di quei provvedimenti.

Il senatore DE GUIDI sottolinea che casi come quelli cui il provvedimento in titolo fa riferimento non possano essere considerati solo alla stregua di compatibilità finanziarie e di bilancio, ma anche per le esigenze ad essi sottostanti. Il disegno di legge rappresenta, nella sostanza, un atto dovuto nei confronti di quei cittadini che si sono visti sopprimere un diritto maturato grazie al versamento di contributi previdenziali. Quindi, pur ritenendo astrattamente condivisibile l'ipotesi prospettata dal senatore Bedin, ritiene tuttavia più opportuno procedere all'approvazione del disegno di legge.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione generale.

Interviene quindi in sede di replica il relatore, senatore CARNOVALI, che pur dichiarando di prendere atto del parere contrario della Commissione bilancio, ritiene tuttavia prioritario un intervento a favore dei cittadini a cui il disegno di legge si riferisce. Propone pertanto di procedere all'approvazione del provvedimento che, peraltro, non può essere collocato tra quelli di natura assistenziale; le pensioni in questione, infatti, hanno natura squisitamente previdenziale in quanto frutto di contributi versati all'INPS.

Intervenendo per dichiarazioni di voto, il senatore NAPOLI annuncia la propria astensione.

Il Presidente pone quindi ai voti l'articolo unico del disegno di legge in titolo che risulta accolto.

La Commissione conferisce quindi mandato al senatore Carnovali a riferire all'Assemblea, in senso favorevole all'approvazione del provvedimento.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il Presidente avverte che l'Ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è convocato per domani, mercoledì 23 novembre 1994, alle ore 14,45.

(R029 000, C11, 0001°)

La seduta termina alle ore 16,55.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 1994

39ª Seduta*Presidenza del Presidente*

ALBERTI CASELLATI

Intervengono il Ministro della sanità Costa ed il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Nisticò.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(1080) Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1994, n. 603, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso il 15 novembre scorso.

Interviene il ministro COSTA, il quale precisa che il provvedimento in esame è stato modificato rispetto al precedente decreto-legge sulla base di indicazioni fornite dalla Camera dei deputati e dalla Commissione sanità del Senato, ma ricorda che il frazionamento del provvedimento in più decreti-legge non è stato possibile, oltre che per motivi di opportunità politica, per rispetto ad una precisa indicazione dei Presidenti delle due Camere, i quali ritengono che un eccessivo frazionamento dei decreti-legge renda farraginoso la loro trattazione in Parlamento.

Si poteva ridurre l'ambito normativo del provvedimento, ma, ad un attento esame, si è potuto appurare che tutti gli articoli che lo compongono recano normative effettivamente necessarie ed urgenti.

Si dichiara comunque disponibile ad accogliere eventuali emendamenti migliorativi che dovessero essere proposti in Commissione.

Nel prosieguo della discussione, ha la parola quindi il senatore BINAGHI, il quale osserva che l'eccessiva eterogeneità della materia rende difficile l'esame del provvedimento. Tuttavia, preso atto delle dichiarazioni del ministro Costa, ritiene che si potrebbero introdurre emendamenti aggiuntivi volti a risolvere problemi di grande urgenza, quali quello degli assistenti e della elevazione a settanta anni dell'età pensionabile per i primari.

Il senatore XIUMÈ ritiene che il decreto-legge debba essere perfezionato con l'introduzione di taluni articoli aggiuntivi volti a risolvere talune questioni di particolare urgenza. Cita tra queste l'entrata in funzione del consiglio dei sanitari contestualmente all'insediamento dei direttori generali; la definizione dell'età pensionabile dei dirigenti sanitari; l'indizione di concorsi riservati per i primari; la situazione dei sanitari che hanno retto divisioni senza avere l'idoneità perchè gli esami sono sospesi dal 1989; la posizione degli assistenti ospedalieri ad esaurimento; l'entrata in vigore dello statuto della Croce rossa e la possibilità per la stessa Croce rossa di costituire il proprio apparato amministrativo; infine, per quanto concerne il personale paramedico, occorre stabilire la valenza della laurea breve, rapportandola a quella delle scuole professionali ospedaliere.

Il senatore CAMPUS lamenta che sono state recepite nel decreto solo alcune delle modifiche approvate dalla Camera al precedente provvedimento.

A tale riguardo, il ministro COSTA fa presente che non tutti gli emendamenti potevano essere introdotti, ostando in taluni casi ragioni finanziarie o di opportunità politica.

Il senatore DI ORIO giudica negativamente l'eccessiva eterogeneità della materia, che rende il decreto-legge incomprensibile. I suoi articoli trattano materie talmente differenti tra loro che sarebbe a suo avviso possibile addirittura introdurre in esso la materia della riforma sanitaria.

A tale riguardo osserva che sarebbe auspicabile il varo, già preannunciato dallo stesso Ministro, di un testo unico in materia sanitaria, volto a conferire certezza del diritto a tutta la normativa vigente. Purtroppo questo decreto-legge si pone in contraddizione con tale obiettivo.

Il ministro COSTA precisa che il provvedimento in questione ripropone in termini assai più snelli il testo, ben più eterogeneo, presentato a suo tempo dal precedente Governo.

Il presidente ALBERTI CASELLATI avverte che, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, non sono proponibili emendamenti estranei all'oggetto del provvedimento. Si tratta di una valutazione rigorosa che deve essere intesa in termini ancora più stringenti trattandosi di un decreto-legge, la cui materia deve ovviamente essere caratterizzata dai requisiti di necessità e di urgenza. Fa pertanto presente che sarà costretta a dichiarare improponibili eventuali emendamenti non attinenti all'oggetto dei singoli articoli del provvedimento.

Il senatore CARELLA chiede al Ministro se risponde a verità la notizia secondo la quale sarebbe già pronto un decreto-legge per rinviare il termine per la nomina dei direttori generali delle USL.

Il ministro COSTA fa presente che tale notizia non risponde al vero: un rinvio del termine sarebbe contrario alle sue convinzioni.

Riprendendo il suo intervento, il senatore CARELLA precisa che la sua parte politica è fermamente convinta che occorra abbandonare la logica della decretazione d'urgenza. Pertanto, il Governo dovrebbe seguire, in questa materia così complessa, la strada dei disegni di legge ordinari. La Commissione aveva preso atto in una precedente occasione dell'impegno assunto dal sottosegretario Nisticò a rivedere il testo del decreto-legge in sede di reiterazione. Le modifiche apportate sono invece minimali e non tengono conto dei suggerimenti del Parlamento.

Inoltre, osserva che la materia trattata dall'articolo 11 poteva essere più opportunamente collocata nel disegno di legge collegato alla finanziaria e così anche le questioni strutturali avrebbero dovuto essere inserite nei provvedimenti finanziari.

Il senatore PETRUCCI ritiene che il Governo non abbia rispettato gli impegni assunti in sede di esame del precedente decreto, non avendo accolto nè le numerose modifiche approvate dalla Camera, nè gli orientamenti espressi dalla Commissione sanità del Senato.

Tra l'altro, il decreto-legge incide su materie già trattate nel disegno di legge collegato alla finanziaria. Per questi motivi, è contrario ad ampliare ulteriormente il provvedimento con ulteriori emendamenti aggiuntivi.

Dopo aver ricordato che si attende da ben quattordici anni il varo dello statuto della Croce rossa, critica fortemente la scelta compiuta dal Governo di considerare la stessa Croce rossa come ente pubblico, in contrasto con lo spirito dell'articolo 70 della legge n. 833 del 1978, che la concepiva come associazione privata con forte componente volontaristica (come avviene anche negli altri paesi). L'intenzione del Governo è evidentemente quella di disporre di una Croce rossa non autonoma ed ancora più grave è la scelta di eliminare la proposta di trasferimento del centro trasfusionale, formulata dalla Camera dei deputati.

Il senatore MARTELLI fa presente che i direttori generali non possono lavorare con autonomia in base alla normativa vigente, che impone loro obblighi in materia di assunzione dei propri collaboratori, privandoli di qualunque possibilità operativa.

Per quanto concerne il tariffario, osserva che il decreto-legge in esame reintroduce di fatto il monopolio pubblico, in contraddizione con l'impostazione di fondo del decreto legislativo n. 502 del 1992, che intendeva favorire l'apertura del mercato alla competitività. Peraltro, affinché questa sia effettivamente garantita ed i tariffari siano correttamente applicati, occorre che al comma 5 dell'articolo 8 dell'anzidetto decreto n. 502 sia soppresso il riferimento al criterio dell'integrazione con il servizio pubblico come condizione per l'utilizzazione delle strutture sanitarie private nell'erogazione delle prestazioni sanitarie. Preannuncia un emendamento a riguardo.

Il ministro COSTA osserva che la questione del tariffario inizia ad essere affrontata nella direzione indicata dal senatore Martelli con il disegno di legge collegato alla finanziaria. È importante che la Commissione si esprima su questo delicato argomento.

Il senatore GREGORELLI contesta l'affermazione del Ministro secondo cui questo decreto sarebbe più snello dei precedenti provvedi-

menti assunti dal Governo Ciampi. Ricorda infatti che sino al 30 giugno 1994 il provvedimento era stato reiterato in un testo composto di soli due articoli. Da quella data, il decreto è improvvisamente passato a dieci articoli, recanti normative assolutamente disomogenee tra loro. La situazione alla quale si è arrivati oggi è pertanto la diretta conseguenza di una precisa volontà di questo Governo.

La senatrice **BETTONI BRANDANI** ritiene che un ulteriore ampliamento della normativa in esame renderebbe ancor più disomogeneo e farraginoso il testo del decreto.

In ordine all'articolo 6 del decreto-legge all'esame, chiede chiarimenti al rappresentante del Governo sul concetto di farmaci preconfezionati prodotti industrialmente e domanda altresì quando sarà approvata la delibera CIPE di adeguamento dei prezzi dei farmaci al prezzo medio europeo. A tale ultimo riguardo, chiede se risponde al vero che tale adeguamento potrebbe comportare un aumento di oltre il 20 per cento del prezzo dei farmaci.

Il senatore **MONTELEONE** ritiene che le questioni sollevate dai senatori Binaghi e Xiumè non sono certo nè meno importanti nè meno urgenti di quelle trattate in questo decreto-legge e dovrebbero quindi essere affrontate senza ulteriori dilazioni quanto meno con un disegno di legge.

Il senatore **DIONISI** ricorda che il precedente decreto-legge era stato modificato dalla Camera dei deputati e successivamente esaminato da questa Commissione. In questa ultima sede, il sottosegretario Nisticò si era impegnato a tenere conto, in sede di reiterazione, delle critiche di merito e di metodo svolte in Commissione. Era lecito attendersi quindi, semmai, la presentazione di più decreti-legge recanti materie omogenee. Il Ministro ha invece voluto riproporre questo grande contenitore di norme estranee tra loro, dimostrando scarso rispetto degli impegni assunti in sede parlamentare.

Si è quindi in presenza di un provvedimento incomprensibile, disomogeneo e privo di una sua logica coerente all'interno dei suoi articoli. È bene che il Governo presenti disegni di legge ordinari e, se proprio ricorrono i requisiti di necessità ed urgenza, proponga pure decreti-legge purchè rechino normative omogenee e coerenti. Inoltre, il decreto-legge insiste su materie trattate anche dal disegno di legge collegato alla finanziaria e questo costituisce un fattore di ulteriore confusione ed incertezza.

Chiede infine che si adottino scelte coerenti in ordine all'attribuzione dei poteri dei direttori generali delle USL.

Il presidente **ALBERTI CASELLATI** dichiara quindi concluso il dibattito ed avverte che le repliche del relatore e del Ministro avranno luogo la prossima settimana. Fissa altresì per le ore 13 di lunedì 28 novembre il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dei rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è convocato per domani, 23 novembre, alle ore 9,15, per la programmazione dei lavori.

(R029 00, C12, 0001°)

La seduta termina alle ore 17.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 1994

63ª Seduta*Presidenza del Presidente*
BRAMBILLA*La seduta inizia alle ore 16,35.***IN SEDE REFERENTE**

(1117) Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994
(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente **BRAMBILLA** annuncia che è in via di emanazione un decreto-legge integralmente sostitutivo del decreto-legge n. 624, per cui si rende opportuno rinviarne l'esame in attesa della presentazione del nuovo disegno di legge di conversione, sul quale la 1ª Commissione permanente dovrà preliminarmente esprimere parere in ordine ai presupposti di costituzionalità.

Conviene la Commissione; il seguito dell'esame del disegno di legge è pertanto rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** avverte che la seduta notturna già convocata per oggi alle ore 20,30 non avrà più luogo.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
(R029 00C, 13, 0006°)

Il presidente **BRAMBILLA** avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è convocato immediatamente al termine della seduta, per la programmazione dei lavori della Commissione.

La seduta termina alle ore 16,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 1994

Presidenza del Presidente
MARCO TARADASH

Interviene il Presidente della RAI, dott.ssa Letizia Brichetto Moratti, il Direttore Generale della RAI, dott. Gianni Billia, il dott. Carlo Rossella, Direttore della testata «TG1» RAI, il dott. Clemente Mimun, Direttore della testata «TG2» RAI, la dott.ssa Daniela Brancati, Direttore della testata «TG3» RAI, il dott. Piero Vigorelli, Direttore della testata «TGR» RAI, la Dott.ssa Angela Buttiglione, Direttore della testata «Esteri» RAI, il dott. Claudio Angelini, Direttore della testata «Giornale Radio» RAI, il dott. Roberto Morrione, Direttore della testata «Televideo» RAI, il dott. Marino Bartoletti, Direttore della testata «TGS» RAI.

La seduta inizia alle ore 15,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033, 004, B60, 0023°)

Il Presidente Marco TARADASH avverte che, come richiesto da molti componenti la Commissione, l'odierna seduta sarà trasmessa con il mezzo della ripresa audiovisiva a circuito chiuso. Avverte altresì che per il primo punto all'ordine del giorno dell'odierna seduta, il quale concerne un'audizione, sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008, 00, B60, 0010°)

Il Presidente Marco TARADASH comunica che in data 27 ottobre 1994 il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Giuseppe Giacobazzo, in sostituzione del deputato Rocco Buttiglione, dimissionario.

SULL'ORDINE DEI LAVORI
(A007, 00, B60, 0015°)

Il Presidente Marco TARADASH domanda se la Commissione intenda, invertendo l'ordine del giorno, approvare immediatamente la pro-

posta di modifica del regolamento interno che consiste nel portare il numero dei componenti la Sottocommissione per l'Accesso da sedici ad un numero variabile tra sedici e ventuno.

Il senatore Antonio FALOMI ritiene preferibile mantenere l'ordine del giorno previsto.

AUDIZIONE DEL PRESIDENTE, DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, DEL DIRETTORE GENERALE E DEI DIRETTORI DI TESTATA DELLA RAI

Il Presidente Marco TARADASH ricorda che il consigliere Alfio Marchini, dimissionario dal Consiglio di amministrazione della RAI, ha fatto pervenire a tutti i componenti la Commissione una lettera nella quale dà conto delle ragioni di tale scelta.

Comunica inoltre che il consigliere Franco Cardini già da qualche giorno, con telegramma, gli ha preannunciato di non poter essere presente alla seduta di oggi, mentre i consiglieri Ennio Presutti e Mauro Miccio gli hanno rappresentato oggi la presenza di analoghi impedimenti.

Il deputato Miriam MAFAI, intervenendo sull'ordine dei lavori, stigmatizza il comportamento dei consiglieri assenti, e chiede che l'audizione prevista per oggi sia in ragione di queste assenze rinviata ad altra data.

Il Presidente Marco TARADASH, dopo essersi associato alla deplorazione della collega Mafai, avverte che sulla richiesta di rinvio darà la parola ad un componente la Commissione che intenda parlare a favore, e ad uno che intenda parlare contro.

Il senatore Massimo PALOMBI esprime contrarietà alla proposta di rinvio, sottolineando nel contempo l'atteggiamento, lesivo della *par condicio* delle forze politiche nei confronti dell'informazione, tenuto dalla RAI in occasione delle ultime consultazioni amministrative, allorchè è stato dato nei notiziari maggior rilievo agli *exit poll* che ai veri risultati elettorali.

Il deputato Claudio PETRUCCIOLI, parlando a favore, sottolinea l'opportunità di confrontarsi con il Consiglio di Amministrazione nel suo insieme, anche in considerazione del fatto che tra la deliberazione dell'audizione e la giornata di oggi sono intervenuti fatti notevoli, quali la nomina del direttore generale della RAI alla presidenza dell'INPS, ed un importante dibattito nel seno del Consiglio di Amministrazione su una «nuova filosofia» dei lavori del Consiglio stesso.

Il senatore Giulio Mario TERRACINI si dichiara favorevole ad un rinvio a breve dell'audizione.

Dopo che la Commissione ha approvato la proposta di rinvio dell'audizione, il presidente Marco TARADASH, consentendovi la Commissione, sospende la seduta.

(Il Presidente, il Direttore Generale ed i direttori di testata della RAI si allontanano dall'aula. La seduta, sospesa alle 16, riprende alle 16,10).

Il Presidente Marco TARADASH ritiene che il Consiglio di Amministrazione della RAI debba ancora comprendere che il rapporto con il Parlamento rappresenta una priorità tra i vari compiti del Consiglio stesso. Propone quindi alla Commissione di demandare ad una riunione dell'Ufficio di presidenza, allargato ai rappresentanti dei gruppi, la definizione della data cui rinviare l'audizione che oggi non ha potuto aver luogo.

Il senatore Gian Guido FOLLONI, nel consentire con la proposta del Presidente, ritiene opportuno che siano rappresentate con lettera ai consiglieri oggi assenti le ragioni che hanno spinto al rinvio dell'audizione.

Il deputato Gianfranco NAPPI, nel manifestare consenso alla proposta del Presidente, propone sin d'ora che l'Ufficio di presidenza individui un arco temporale entro il quale verificare la disponibilità del Consiglio di amministrazione.

Aggiunge che le assenze di oggi, anche formalmente non motivate, possono evidenziare una sostanziale sfiducia del Consiglio di amministrazione nei confronti del suo presidente. Ciò contribuisce a rendere insostenibile la situazione complessiva, e fa risultare indispensabile una presa di posizione da parte della Commissione.

Il deputato Claudio PETRUCCIOLI, nel manifestare a sua volta consenso con la proposta del Presidente, sottolinea l'opportunità che i lavori della Commissione facciano il punto sulla normativa in tema di servizio pubblico radiotelevisivo. Il sistema è infatti complessivamente in difficoltà, come dimostra il fatto che al parere negativo della Commissione sul piano editoriale ha fatto seguito la conferma delle nomine che in relazione ad esso erano state sospese, nonché la vicinanza temporale della nomina del direttore generale a presidente dell'INPS con il «voto di sfiducia» sulla RAI del Senato. La Commissione deve in proposito fare fronte alle sue responsabilità.

Il presidente Marco TARADASH, dopo essersi dichiarato d'accordo con le tesi del collega Petruccioli, ribadisce, rispondendo ad un quesito del senatore Gianfranco PASQUINO, che la notizia dell'impedimento dei consiglieri Miccio e Presutti a prendere parte alla seduta gli è stata resa nota - per iscritto da parte del consigliere Presutti - solo questa mattina.

Il senatore Gianfranco PASQUINO ritiene che le vicende di oggi evidenziano l'esistenza di uno scioglimento implicito del Consiglio di Amministrazione; è opportuno in proposito che i componenti il Consiglio di amministrazione chiariscano le loro reali intenzioni.

Il deputato Mario LANDOLFI è d'accordo nel demandare all'Ufficio di presidenza la decisione circa il seguito dell'audizione. Ritiene a sua volta censurabile il comportamento dei consiglieri assenti, ma invita la

Commissione a non enfatizzare tale dato, che testimonia comunque di un travaglio del Consiglio di amministrazione – dimostrato anche dalla lettera del consigliere Marchini – del quale la Commissione, senza dimostrarsi pregiudizialmente contraria al Consiglio, dovrebbe esaminare i risvolti.

Il senatore Michele FIEROTTI, nel dichiararsi favorevole ad una prosecuzione a breve dell'audizione rinviata, invita a non trarre conclusioni precipitose dagli avvenimenti odierni. È importante che la Commissione si faccia carico della preoccupazione oggi emersa: per questa ragione il gruppo di Forza Italia, che lui rappresenta, ha consentito al rinvio dell'audizione.

Il deputato Fabrizio DEL NOCE prende atto della circostanza che oggi la maggioranza e l'opposizione si sono trovate d'accordo nella decisione di rinviare l'incontro con un Consiglio dimostratosi insensibile alle esigenze proprie dei rapporti istituzionali. Il seguito di tale incontro dovrebbe aver luogo nella prossima settimana, anche in previsione dei futuri impegni del Senato sulla manovra di bilancio.

Il senatore Giulio Mario TERRACINI, nel fare presente che la presidente Moratti era comunque puntualmente venuta a riferire alla Commissione, sottolinea l'opportunità di dividere in più sedute l'audizione, in particolare, dei direttori di testata.

Dopo che il senatore Massimo SCAGLIONE ha a sua volta ricordato i prossimi impegni in materia di legge di bilancio e finanziaria del Senato, il presidente Marco TARADASH preannuncia la convocazione della riunione dell'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi per domani, mercoledì 23 novembre, alle ore 15.

ESAME DI UNA PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE, RELATIVA ALLA SOTTOCOMMISSIONE PER L'ACCESSO, NONCHÈ DI EVENTUALI ULTERIORI PROPOSTE DI MODIFICA RELATIVE ALLE SOTTOCOMMISSIONI PER L'ACCESSO E PER LE TRIBUNE
(A007, 00, B60, 0016°)

Il presidente Marco TARADASH ricorda le ragioni, più volte illustrate, che consigliano l'approvazione della modifica regolamentare cui prima si era fatto riferimento, e, nel rinviare ad altra seduta la relativa deliberazione, invita i rappresentanti dei gruppi a far pervenire alla Presidenza le designazioni dei colleghi che saranno chiamati a far parte della Sottocommissione per l'Accesso.

DELIBERAZIONE DI UN CICLO DI TRASMISSIONI DI TRIBUNA POLITICA DEDICATO ALLA MANOVRA FINANZIARIA PER IL 1995
(A007, 00, B60, 0017°)

Il presidente Marco TARADASH fa presente che uno dei possibili criteri di individuazione delle forze politiche ammesse a prendere parte alle Tribune potrebbe consistere nel prevedere la partecipazione ad esse di rappresentanti di tutti i gruppi costituiti in Parlamento, con l'ag-

giunta di quei partiti e movimenti che, pur non costituendo gruppo, hanno potuto tuttavia esservi rappresentati, essendo stati eletti in Parlamento candidati compresi nelle relative liste elettorali, ovvero con tali liste apparentati.

Il deputato Claudio PETRUCCIOLI condivide l'esigenza che la Commissione individui un criterio stabile di rappresentanza nelle Tribune, ma ritiene preferibile scegliere un criterio basato sulla rappresentanza in Parlamento delle varie liste elettorali, piuttosto che un criterio basato sui gruppi formalmente intesi come tali, ovvero piuttosto che un criterio misto.

Dopo che il deputato Mario LANDOLFI ha a sua volta considerato preferibile un criterio basato sui principi cui faceva riferimento il deputato Petruccioli, il senatore Gianfranco PASQUINO invita a tenere in proposito conto della diversità di liste e di circostanze proprie delle varie consultazioni elettorali (in modo che non si arrivi, ad esempio, a definire la partecipazione a Tribune indette per elezioni amministrative sulla base dei risultati elettorali delle consultazioni per il Parlamento europeo, o viceversa). Ritiene comunque preferibile limitarsi, nel criterio per liste, a tenere conto delle liste che hanno ottenuto seggi nelle relative consultazioni.

Dopo che il deputato Alfredo MEOCCI ha manifestato favore per un criterio che ammetta alle Tribune i gruppi costituiti in entrambi i rami del Parlamento, il presidente Marco TARADASH osserva che questo criterio potrebbe comportare, quale indesiderabile effetto collaterale, la suddivisione surrettizia in più gruppi della medesima forza parlamentare, allo scopo di ottenere una maggiore rappresentanza complessiva nelle Tribune, facendo poi presente che le maggiori difficoltà nell'individuazione di un criterio stabile si evidenziano comunque per le elezioni amministrative. Ritiene peraltro che tale individuazione possa essere resa più agevole dalla costituzione di un apposito Comitato ristretto, o Gruppo di lavoro, della Commissione - per il quale invita sin d'ora i gruppi a far pervenire le relative designazioni -, che potrebbe iniziare la propria attività subito dopo la sessione di bilancio.

Il deputato Giuseppe GIACOVAZZO ritiene utile l'individuazione di un criterio che faccia riferimento ai gruppi costituiti in Parlamento all'inizio di ogni legislatura, con opportuni temperamenti per tenere conto di gruppi costituiti in seguito.

Dopo che il presidente Marco TARADASH ha ritenuto preferibile un criterio estensivo che tenga conto della reale articolazione nel Paese delle forze politiche, il deputato Mario LANDOLFI sottolinea che l'adozione di un criterio per gruppi comporta la difficoltà di valutare la partecipazione del gruppo Misto.

Il presidente, rispondendo ad un quesito del deputato Alfredo MEOCCI, ricorda infine che la decisione definitiva circa la Tribuna politica prevista per il 6 dicembre prossimo sarà rimessa alla riunione dell'Ufficio di presidenza già convocata per domani.

La seduta termina alle 17.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 1994

27^a Seduta

Presidenza del Presidente
PERLINGIERI

Interviene il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Podestà.

La seduta inizia alle ore 15,20.

(1132) Disposizioni urgenti per il risanamento dell'Agenzia spaziale italiana - ASI

(Parere alla 10^a Commissione: favorevole condizionato e con osservazioni)

Il relatore GUBBINI rileva anzitutto l'evidente connessione delle disposizioni contenute nel disegno di legge con la competenza primaria della Commissione affari costituzionali. Illustra, quindi, gli articoli di cui si compone il testo, rilevando che il comma 1 dell'articolo 1 non prevede un termine a data fissa entro il quale deve cessare il regime di amministrazione straordinaria: all'accoglimento di tale indicazione propone di condizionare il parere della Commissione. Quanto al comma 4 del medesimo articolo 1, si dovrebbe precisare che il sistema di controllo ivi previsto non è derogatorio delle competenze attribuite alla Corte dei conti dalla legislazione vigente; è preferibile, inoltre, che il componente del comitato designato dal Ragioniere generale dello Stato sia indicato, piuttosto, dal Ministro del tesoro: anche a tale riguardo propone di formulare altrettante condizioni. Prospetta, quindi, l'opportunità di formulare osservazioni in ordine alla auspicabile, preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri sulla nomina dell'amministratore unico, nonché sulla determinazione, da parte del Ministro competente, della quota di

finanziamento di cui all'articolo 3, della quale non si comprende se sia riferita al periodo dell'amministrazione straordinaria o si estenda al normale funzionamento dell'ente. Nello stesso articolo 3, non risulta indicato l'organo competente per la nomina della commissione di esperti. In ordine all'articolo 5, infine, rileva la notevole compressione dell'autonomia funzionale dell'Agenzia, derivante dalla relativa disposizione, specie se riferita ad un assetto permanente e non limitata al periodo dell'amministrazione straordinaria.

Il senatore Guido DE MARTINO si associa alle considerazioni svolte dal relatore; propone, quindi, di integrare le condizioni all'osservanza delle quali è subordinato il parere favorevole della Commissione con l'indicazione dei criteri di qualificazione soggettiva e di competenza professionale per la nomina dell'amministratore unico di cui all'articolo 1, comma 3, nonché con la previsione del parere degli organi consultivi, ricostituiti ai sensi dell'articolo 2, sul piano triennale previsto dalla medesima disposizione.

Il ministro PODESTÀ ricorda che alla gestione straordinaria di enti pubblici si ricorre tradizionalmente con provvedimento legislativo di urgenza: in questa occasione, tuttavia, il Governo non ha ritenuto di adottare un decreto-legge sia per non congestionare ulteriormente l'attività parlamentare, sia per il dovuto rispetto alle prerogative del Parlamento. Cionondimeno, il Governo annette la massima importanza alla sollecita approvazione del disegno di legge, che intende sopperire alle gravissime carenze di gestione e di funzionalità riscontrate nell'Agenzia spaziale italiana sin dalla sua costituzione. Quanto alle osservazioni e ai rilievi formulati dal relatore e dal senatore De Martino, si dichiara disponibile ad esprimere il proprio assenso circa eventuali modifiche, ad essi conseguenziali, eventualmente proposte nella Commissione di merito. Precisa, comunque, che il termine di cessazione dell'amministrazione straordinaria è implicitamente desumibile dalla normativa, in corso di approvazione, attinente il riordino degli enti di ricerca, previsto per il 30 giugno 1995. Comprende, inoltre, i motivi della obiezione concernente i criteri per la nomina dell'amministratore, che peraltro sono di ardua definizione, dovendosi trattare di un soggetto avente sia competenze tecniche che attitudini gestionali: anche a tale riguardo, comunque, non si oppone all'eventuale integrazione del testo. Circa l'auspicata deliberazione del Consiglio dei ministri sulla nomina dell'amministratore, ritiene che una preventiva delibazione dell'organo collegiale sarebbe comunque necessaria. Quanto al piano triennale di cui all'articolo 2, esso si rivela indispensabile per far fronte alle più urgenti esigenze di risanamento. L'articolo 3, inoltre, si propone di risolvere la controversia interpretativa sorta in ordine all'articolo 4, comma 4 della legge n. 186 del 1988. Si dichiara altresì disponibile ad accogliere le altre richieste di integrazione prospettate nel corso dell'esame, rinnovando l'auspicio che si pervenga ad una soluzione tempestiva ed efficace, poichè l'ente in questione versa in una tale situazione di dissesto da non ammettere ulteriori indugi.

Il presidente PERLINGIERI prospetta l'opportunità di integrare le condizioni alle quali dovrebbe essere subordinata la positiva valutazione della Commissione con la richiesta di integrare l'articolo 4, prevedendo

una relazione del Ministro al Parlamento sulla verifica svolta dalla commissione di cui si tratta. Dovrebbe essere previsto, inoltre, il parere parlamentare sulla nomina dell'amministratore unico, in analogia a quanto disposto dalla legge n. 14 del 1978 in riferimento ai Presidenti e ai Vice Presidenti degli enti pubblici.

Il ministro PODESTÀ riconosce che i rilievi formulati dal relatore e dagli intervenuti sono in gran parte pertinenti e, confermando la propria disponibilità ad accoglierli nel testo, ribadisce l'esigenza di una approvazione parlamentare sollecita, al fine di intervenire immediatamente per il risanamento dell'Agenzia.

La Sottocommissione conviene infine di trasmettere un parere favorevole, con le condizioni e le osservazioni formulate nel corso dell'esame, sul disegno di legge in titolo.

(1074) Ratifica ed esecuzione del secondo Protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici sull'abolizione della pena di morte, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1989, (approvato dalla Camera dei deputati)

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore ELLERO, la Sottocommissione conviene di esprimere un parere favorevole.

La seduta termina alle ore 15,40.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 1994

30^a Seduta*Presidenza del senatore*
PODESTÀ*La seduta inizia alle ore 15,20.*

(1105) Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 621, recante attuazione di regolamenti comunitari relativi alla riforma della politica agricola comune

(Parere alla 9^a Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore CURTO, il quale osserva che il provvedimento è stato rinviato nella seduta del 14 novembre 1994 al fine di richiedere il parere sull'utilizzo in difformità alla 6^a Commissione. Detta Commissione si è espressa in senso favorevole il 16 novembre.

Il presidente PODESTÀ fa presente che il Governo ha fatto pervenire una nota nella quale dichiara di non avere osservazioni da formulare sul provvedimento.

La Sottocommissione concorda, pertanto, di trasmettere un parere favorevole.

(743-bis) Emendamenti al disegno di legge: VENTUCCI ed altri: Nuovi compiti per gli spedizionieri doganali, (Risultante dallo stralcio - deliberato dalla 6^a Commissione permanente (finanze e tesoro) il 4 agosto 1994 - degli articoli da 1 a 6 del disegno di legge n. 743)

(Parere alla 6^a Commissione: favorevole)

Riferisce il relatore ZACCAGNA, il quale osserva che, premesso che sul testo - in materia di nuove norme riguardanti i compiti degli spedizionieri doganali - è stato già fornito un parere di nulla osta, non essendovi oneri a carico del bilancio dello Stato, pervengono una serie di emendamenti che ad un primo esame non sembrano comportare conseguenze di tipo negativo. È consigliabile comunque acquisire il parere del Tesoro.

Il presidente PODESTÀ fa presente che il Governo ha fatto pervenire una nota nella quale comunica di non avere osservazioni da formulare sugli emendamenti al testo in esame.

La Sottocommissione concorda, pertanto, di trasmettere un parere favorevole.

(556) BO ed altri: Rifinanziamento degli interventi per le opere di edilizia dell'Università di Urbino, previsti dall'articolo 5, comma 2, della legge 29 luglio 1991, n. 243

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di parere ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento)

Riferisce il senatore COPERCHINI, il quale osserva che il disegno di legge mira a stanziare 10 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995 per opere edilizie della università di Urbino. La copertura è operata a valere sul fondo speciale della Presidenza del consiglio. Posto che occorre chiedere alla 1ª Commissione il parere sull'utilizzo in difformità, occorre condizionare il parere al riferimento della spesa alla finanziaria 1995 e alla sua approvazione nei suoi attuali termini, nonchè all'approvazione definitiva del disegno di legge dopo quest'ultima.

Il presidente PODESTÀ fa presente che il Governo ha fatto pervenire una nota nella quale osserva che il disegno di legge comporta un onere finanziario di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, a fronte del quale non vengono indicati idonei mezzi di copertura finanziaria, in quanto l'accantonamento di fondo speciale di parte corrente relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri non presenta, per l'anno in corso, alcuna disponibilità da destinare agli scopi. Inoltre, nel disegno di legge finanziaria 1995 non è stata prevista alcuna finalizzazione per i previsti interventi.

Il senatore MANTOVANI si dichiara innanzitutto favorevole alla richiesta di parere alla Commissione affari costituzionali sull'utilizzo in difformità dei fondi indicati a copertura del provvedimento. Chiede poi di acquisire dalla Commissione di merito informazioni sulla presentazione di emendamenti che correggono la clausola di copertura del provvedimento nei termini indicati dal relatore.

La Sottocommissione concorda, pertanto, di richiedere il parere alla 1ª Commissione ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento.

(715) ROBUSTI: Gestione di ammasso dei prodotti agricoli

(Parere alla 9ª Commissione: in parte di nulla osta, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore CURTO, il quale osserva che si tratta di un disegno di legge relativo alla gestione di ammasso dei prodotti agricoli che riproduce parzialmente il testo del decreto-legge n. 423 del 1994,

mai convertito in legge – recante gestione di ammasso dei prodotti agricoli – sul quale la Commissione bilancio ha formulato un parere in data 19 luglio 1994, esprimendo la propria contrarietà sull'articolo 2, in quanto la copertura ivi indicata non teneva conto del limite iscritto nella legge finanziaria per rata ammortamento mutui e limiti di impegno. Il testo in esame non presenta problemi, così come nel precedente decreto, all'articolo 1. Quanto all'articolo 2, manca la clausola di copertura: non quantificate nè coperte sono le spese relative al pagamento dei componenti della commissione di cui all'articolo 3, come pure l'ammontare dei disavanzi delle gestioni di ammasso obbligatorio che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, sono estinti mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato dei quali non viene specificato l'importo, così come per la relativa ricaduta in termini di interessi.

Il presidente PODESTÀ fa presente che il Governo ha fatto pervenire una nota nella quale osserva che relativamente all'articolo 1 occorrerebbe prevedere che siano fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla mancata conversione in legge del decreto-legge n. 423 del 1994. Osserva, inoltre, che le disposizioni degli articoli 2 e 3 comportano oneri, peraltro non quantificati, per i quali non vengono indicati i necessari criteri di copertura.

La Sottocommissione concorda, pertanto, di trasmettere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in base alla proposta del relatore.

(1132) Disposizioni urgenti per il risanamento dell'Agenzia spaziale italiana – ASI

(Parere alla 10ª Commissione. Parere in parte di nulla osta, in parte contrario e condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore CURTO, il quale osserva che si tratta di esprimere il parere su un disegno di legge di iniziativa governativa volto a prevedere disposizioni per il risanamento dell'Agenzia spaziale italiana, che viene sottoposta ad amministrazione straordinaria. Si sofferma, per quanto di competenza sugli articoli 3 e 4, che provvedono alla costituzione di commissioni senza indicare presso quali organismi esse sono istituite: se esse sono a carico del Ministero, vi è carenza di quantificazione e di copertura degli oneri. Se invece esse sono a carico del bilancio dell'Agenzia, come si desume dall'articolo 5, comma 2, si può prevedere la condizione del non superamento dei risparmi che si determinano per la soppressione di organi amministrativi, di cui all'articolo 1, comma 2, sulla base dell'indicazione *ad hoc* contenuta nella relazione al disegno di legge.

Il presidente PODESTÀ fa presente che non è pervenuta alcuna comunicazione del Governo sul provvedimento in titolo.

La Sottocommissione concorda, pertanto, di trasmettere un parere nei termini indicati dal relatore.

(359) Emendamento al disegno di legge: CAVAZZUTI ed altri: Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione dell'Agenzia di regolazione dei servizi di pubblica utilità (Fatto proprio dal Gruppo Progressisti-Federativo ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)
(Parere alla 10^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore CURTO, il quale osserva che, premesso che sul testo è stato già espresso un parere così come su molti emendamenti pervenuti, ne perviene un altro che sintetizza precedenti versioni. Se il presupposto rimane che l'onere dell'istituenda Agenzia non grava sul bilancio dello Stato, tale premessa non viene modificata dal nuovo emendamento 3.2, su cui il parere può essere quindi di nulla osta.

Il presidente PODESTÀ dà lettura di una richiesta del Ministro del tesoro di rinvio dell'esame dell'emendamento in titolo per l'indisponibilità dei rappresentanti del suo Ministero a prendere parte alla seduta odierna.

Il senatore CHERCHI si dichiara contrario a questa tattica dilatoria del Governo, che ritiene indispensabile la presenza di un suo rappresentante soltanto limitatamente all'esame dell'emendamento in titolo, pur non comportando esso alcun problema per quanto di competenza della Commissione, mentre per gli altri disegni di legge ha ritenuto sufficiente l'invio di comunicazioni.

Il senatore COPERCHINI ritiene che l'emendamento 3.2 comporti spese che non vengono quantificate.

Il senatore CHERCHI fa presente che il presupposto sul quale si basa il provvedimento è che l'onere della Agenzia non gravi sul bilancio dello Stato.

Il senatore ZACCAGNA ritiene che si possa accogliere la richiesta del Governo del rinvio dell'esame del provvedimento, rappresentando tuttavia l'esigenza della Commissione di ricevere in tempi brevi il suo orientamento sulla materia.

Il senatore CHERCHI ribadisce l'impressione per cui il Governo non intende dar corso all'ulteriore *iter* del provvedimento, potendo esso rappresentare la propria contrarietà sul merito nella Commissione competente. Osserva, infine, che sulla materia relativa alla costituzione di organismi di controllo sulle attività di erogazione di pubblici servizi si è registrata di recente una sorta di conflitto fra la maggioranza e l'opposizione, la quale è indotta a ritenere che si voglia precludere ai singoli parlamentari il potere di iniziativa legislativa.

Il senatore CURTO concorda con il senatore Cherchi in quanto non ritiene che vi siano motivazioni sufficienti per giustificare la richiesta di rinvio dell'esame del provvedimento.

La Sottocommissione delibera quindi, a maggioranza, di rinviare l'esame dell'emendamento.

L'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

FINANZE E TESORO (6°)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 1994

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente D'Alì, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 1ª Commissione:

(874) ROVEDA ed altri - Deducibilità dei contributi volontari ai partiti dall'imponibile delle imposte correlate al reddito: Irpef, contributo al Servizio sanitario nazionale: parere favorevole con osservazioni.

ISTRUZIONE (7^a)**Sottocommissione per i pareri****MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 1994**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Biscardi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 10^a Commissione:

(1132) Disposizioni urgenti per il risanamento dell'Agenzia spaziale italiana - ASI: parere favorevole con osservazioni;

alla 12^a Commissione:

(1080) Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1994, n. 603, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità: parere favorevole con osservazioni;

alla 13^a Commissione:

(906) Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata: rinvio dell'emissione del parere;

(323) PACE e BEVILACQUA: Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia: rinvio dell'emissione del parere.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 23 novembre 1994, ore 15,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - CORRAO. - Modifica dell'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana (330).
- **BATTAGLIA.** - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, concernente l'istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana (410).
- **FIEROTTI e GARATTI.** - Norme relative all'iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti (163).
- **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - MANCINO ed altri. - Modifica dell'articolo 92 della Costituzione (984).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - SPERONI. - Modificazione dell'articolo 127 della Costituzione (28).
- **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - CONSIGLIO REGIONALE LOMBARDIA. - Modifica di norme costituzionali concernenti l'ordinamento della Repubblica (274).
- **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - SALVI ed altri. - Revisione della parte seconda della Costituzione (486).
- **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - SALVATO ed altri. - Revisione della parte seconda della Costituzione (597).
- **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - GUALTIERI. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (626).
- **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - SALVATO ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (729).
- **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - Norme transitorie in materia di revisione costituzionale (783).
- e della petizione n. 30 ad essi attinente

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina in materia di conflitto di interessi (1082).
- PASQUINO ed altri. - Norme sul conflitto di interessi (278).
- PASSIGLI. - Norme in materia di conflitto di interesse (758).

IV. Esame dei disegni di legge:

- SPERONI ed altri. - Istituzione delle Rappresentanze permanenti delle regioni presso la Comunità europea (30).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CHERCHI ed altri. - Integrazione dell'articolo 4 dello Statuto speciale per la regione autonoma della Sardegna emanato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modifiche (650).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CUSIMANO ed altri. - Modifiche e integrazioni allo Statuto della Regione siciliana (693).
- DE NOTARIS ed altri. - Interpretazione dell'articolo 71, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (768).
- ROVEDA ed altri. - Deducibilità dei contributi volontari ai partiti dall'imponibile delle imposte correlate al reddito: Irpef, contributo al Servizio sanitario nazionale (874).
- Proroga di alcuni termini previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica (777).
- (rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 16 novembre 1994).

In sede consultiva

//

I. Esame dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (101).
- LISI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della giustizia penale (*Doc. XXII*, n. 7)
- SALVATO ed altri. - Modifiche all'ordinamento penitenziario e al regime di esecuzione delle pene (945).
- SALVATO ed altri. - Norme per la riduzione dell'orario di lavoro (137).
- PASSIGLI ed altri. - Contributo alla Fondazione Spadolini Nuova Antologia (1077).
- Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 619, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti (1103).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata (906).
- DIANA ed altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di lavori in difformità o in assenza della concessione (228).
- DIANA ed altri. - Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive (229).
- PACE e BEVILACQUA. - Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia (323).
- SPECCHIA ed altri. - Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia (474).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FABRIS ed altri. - Passaggio di avvocati negli organici della magistratura (767).
- MANCINO ed altri. - Nomina per meriti insigni a consigliere della Corte di cassazione e concorsi straordinari per la nomina di uditore giudiziario (955).
- SCALONE ed altri. - Disciplina per il reclutamento degli uditori giudiziari e normativa della carriera di magistrato (1052).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BETTONI BRANDANI ed altri. - Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (220).
- TORLONTANO ed altri. - Norme in materia di prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (348).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. - Norme in tema di democrazia, rappresentanza e rappresentatività sindacali (1).
- SALVATO ed altri. - Norme per l'elezione del consiglio unitario delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro (104).
- SMURAGLIA ed altri. - Norme in materia di rappresentanze sindacali unitarie, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali, di efficacia dei contratti collettivi di lavoro e principi in tema di democrazia industriale (328).
- MULAS ed altri. - Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di rappresentatività sindacale (765).
- MARCHINI ed altri. - Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di diritti delle rappresentanze sindacali (847).

- SPISANI ed altri. - Norme in materia di rappresentanze sindacali unitarie, di rappresentatività sindacale e di efficacia della contrattazione aziendale (909).
- SALVATO. - Nuove norme in materia di organizzazione e di attività sindacale (1073).

GIUSTIZIA (2*)

Mercoledì 23 novembre 1994, ore 15,30

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo concernente modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro.

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 622, recante interventi straordinari per i lavori concernenti gli uffici giudiziari della città di Palermo (1106).
- LAFORGIA ed altri. - Abrogazione dell'articolo 341 del codice penale (oltraggio a pubblico ufficiale) e integrazione dell'articolo 594 del codice penale (ingiuria) (855).
- LAFORGIA ed altri. - Modifica alla disciplina dell'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, concernente disposizioni sul processo penale a carico di minorenni (854).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PINTO ed altri. - Nuove norme in materia di misure cautelari personali, di registrazione delle notizie di reato, di udienza preliminare di giudizio abbreviato, di patteggiamento (397).
- PELLEGRINO e SCOPELLITI. - Nuove norme in materia di corruzione e di abuso di ufficio (754).
- ELLERO ed altri. - Modifiche del codice penale e del codice di procedura penale in tema di reati contro la pubblica amministrazione e modifica dell'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario (887).

- LA LOGGIA ed altri. - Disposizioni in materia di applicazione della pena su richiesta (915).
- SALVATO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali (942).
- LISI e GUARRA. - Modifiche al codice di procedura penale, alle relative norme di attuazione e al codice penale in tema di esercizio della funzione difensiva (1016).
- MANCONI. - Norme in materia di giudizio abbreviato e di pena concordata tra le parti (1027).
- SALVI ed altri. - Modifiche al codice penale e di procedura penale in materia di punizione e prevenzione dei fenomeni di corruzione, di diritto alla difesa e accelerazione dei processi (1043).

III. Esame del disegno di legge:

- IMPOSIMATO ed altri. - Modifica dei reati contro la pubblica amministrazione (1084).

IV. Seguito dell'esame del seguente documento:

- LISI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della giustizia penale (*Doc. XXII, n. 7*)

V. Esame del disegno di legge:

- SALVATO ed altri. - Modifiche all'ordinamento penitenziario e al regime di esecuzione delle pene (945).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PETRICCA ed altri. - Innalzamento del limite di età per l'esercizio dell'attività notarile per i notai ex combattenti della guerra 1940-45 (504).
- RECCIA. - Riconoscimento di diritti ai notai ex combattenti ed assimilati (1065).

VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PREIONI. - Istituzione del giudice unico di prima istanza (844).
- MANCINO ed altri. - Istituzione del giudice unico di primo grado e revisione delle circoscrizioni giudiziarie (953).

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- FABRIS ed altri. - Passaggio di avvocati negli organici della magistratura (767).
 - MANCINO ed altri. - Nomina per meriti insigni a consigliere della Corte di cassazione e concorsi straordinari per la nomina ad uditore giudiziario (955).
 - SCALONE ed altri. - Disciplina per il reclutamento degli uditori giudiziari e normativa della carriera di magistrato (1052).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 23 novembre 1994, ore 15,30

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (1158) *(Risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a 3; 4, commi 1, 2, 3 e 4; da 5 a 16; 17, commi da 1 a 9 e da 11 a 33; da 18 a 24; da 26 a 34 e da 36 a 38 del disegno di legge n. 1365).*

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- VENTUCCI ed altri. - Nuovi compiti per gli spedizionieri doganali (743-bis) *(Risultante dallo stralcio - deliberato dalla 6^a Commissione permanente, Finanze e tesoro, il 4 agosto 1994 - degli articoli da 1 a 6 del disegno di legge n. 743).*

II. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 16 novembre 1994, n. 630, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione (1151).
- GUALTIERI ed altri. - Riversamento sui totalizzatori delle scommesse raccolte dalle agenzie ippiche (555).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 23 novembre 1994, ore 15,30

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- PASSIGLI ed altri. - Contributi alla Fondazione Spadolini Nuova Antologia (1077).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 620, recante disposizioni urgenti concernenti il Consiglio universitario nazionale (1104).
- BISCARDI ed altri. - Norme sugli scambi educativi internazionali (585).
- BO ed altri. - Rifinanziamento degli interventi per le opere di edilizia dell'Università di Urbino, previsti dall'articolo 5, comma 2, della legge 29 luglio 1991, n. 243 (556).
- BUCCIARELLI ed altri. - Norme sulla circolazione dei beni culturali (395).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Elevazione dell'obbligo scolastico e riordino degli ordinamenti scolastici (1093).
- BERGONZI ed altri. - Norme per il riordino dell'istruzione secondaria superiore (676).
- SALVI ed altri. - Legge quadro per il riordino dell'istruzione secondaria superiore e per il prolungamento dell'obbligo scolastico (931).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (1158) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a 3; 4, commi 1, 2, 3 e 4; da 5 a 16; 17, commi da 1 a 9 e da 11 a 33; da 18 a 24; da 26 a 34 e da 36 a 38 del disegno di legge n. 1365*).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 23 novembre 1994, ore 9 e 16

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla multimedialità: dibattito sul documento conclusivo.

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Norme sulla composizione e sulla elezione del Consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (1121).

- MANCINO ed altri. - Nuove norme sulla nomina e sulla revoca del Consiglio di amministrazione della RAI-TV Spa (1130).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (1158) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a 3; 4, commi 1, 2, 3 e 4; da 5 a 16; 17, commi da 1 a 9 e da 11 a 33; da 18 a 24; da 26 a 34 e da 36 a 38 del disegno di legge n. 1365*).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 23 novembre 1994, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 548, recante istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA (900).
- BORRONI ed altri. - Istituzione dell'ente per gli interventi nel mercato agricolo (480).
- ROBUSTI. - Istituzione dell'Ente per gli interventi sul mercato agricolo - EIMA (603).

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 23 novembre 1994, ore 9 e 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- CAVAZZUTI ed altri. - Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione dell'Agenzia di regolazione dei servizi di pubblica utilità (359) (*Fatto proprio dal Gruppo Progressisti-Federativo ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GIURICKOVIC ed altri. - Norme sul sistema di certificazione (451).
- PERIN ed altri. - Norme sul sistema di certificazione (698).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- GIOVANELLI. - Norme in materia di commercializzazione di pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose (253).

II. Discussione del disegno di legge:

- Disposizioni urgenti per il risanamento dell'Agenzia spaziale italiana - ASI (1132).

Sui lavori della commissione

Proposta di indagine conoscitiva sugli incentivi finanziari per le imprese artigiane.

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sul processo di privatizzazione delle imprese pubbliche e a partecipazione statale: audizione del Presidente della Federazione italiana industria e servizi professionali e del terziario avanzato (FITA).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11*)

Mercoledì 23 novembre 1994, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

Esame dei seguenti atti:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale per l'assistenza contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL).
- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- SALVATO ed altri. - Norme per la riduzione dell'orario di lavoro (137).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di contratti a termine e di lavoro a tempo parziale in agricoltura (989).
- FERRARI Francesco e CAMO. - Modifiche alle norme sull'assunzione e sull'accertamento dei lavoratori agricoli (42).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Fondo per la formazione, il lavoro e il risanamento ambientale (98).
 - MANIERI ed altri. - Istituzione del reddito minimo garantito a favore di giovani disoccupati per la formazione e il lavoro (56).
-

IGIENE E SANITÀ (12*)

Mercoledì 23 novembre 1994, ore 15,30

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BETTONI BRANDANI ed altri. - Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (220).
- TORLONTANO ed altri. - Norme in materia di prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (348).

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla politica del farmaco in Italia: audizione dei rappresentanti della Federfarma e dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 23 novembre 1994, ore 9, 15 e 21

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (1158) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a 3; 4, commi 1, 2, 3 e 4; da 5 a 16; 17, commi da 1 a 9 e da 11 a 33; da 18 a 24; da 26 a 34 e da 36 a 38 del disegno di legge n. 1365*).

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994 (1117).